

TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Formazione degli uffizi — Sviluppo, discussione e presa in considerazione della proposta del deputato Brunier per l'abolizione del diritto di subingresso nelle successioni — Incidenti sulla patria potestà, sull'opportunità di riformare i Codici e sulla pubblicazione dei loro motivi — Presa in considerazione della proposta del deputato Brofferio per la creazione dell'Ordine del valore italiano — Relazione della Commissione sul progetto di legge per l'istituzione d'un Gran Giudice dell'armata — Sviluppo, discussione e presa in considerazione della proposta del deputato Brunier tendente a facilitare l'introduzione nello Stato dei giornali e dei libri provenienti dall'estero — Discussione sul progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza — Richiami del ministro Pinelli contro alcune espressioni della relazione della Commissione — Incidente sull'ordine d'iscrizione per la parola — Discorso del deputato Brofferio.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pom.

ARNULFO segretario legge il processo verbale della tornata di ieri.

RAVINA. Domando di parlare.

IL PRESIDENTE. Invito il signor deputato Pes a prestare il giuramento.

PES presta il giuramento.

IL PRESIDENTE. Il signor deputato Ravina ha facoltà di parlare.

RAVINA. Io ho letto ieri nella gazzetta che nella relazione intorno alla città di Savona per la ristaurazione del porto, i compilatori di quella gazzetta mi fanno dire che il porto di Savona è il più sicuro da Nizza fino alla Spagna. Come vedo, questi compilatori mi hanno fatto potente di trasportare la città di Savona lontano cento miglia all'occidente.

Io non son capace di siffatti miracoloni; un siffatto errore di geografia così massiccio non lo commetterebbe forse il più solitario eremita. Anzi oso dire che non lo commetterebbe tampoco uno... Di tali miracoli non ne facevano i più sapienti taumaturghi, non Ignazio di Loiola, non Apollonio *Famneo*, e dico queste poche parole, perchè desidero che sieno registrate nella stessa Gazzetta, affinchè appaia un tale strafalcione essere errore di stampa e non di troppo crassa ignoranza mia.

IL PRESIDENTE. È mio dovere di pregare i signori deputati di trovarsi per tempo alla seduta pubblica; li invito pure a richiesta di varii uffizi ad essere assidui alle loro adunanze, nelle quali si desidera che l'esame dei progetti di legge proceda secondo il loro numero progressivo, acciocchè le relazioni abbiano luogo più contemporaneamente che sarà possibile.

Ora darò lettura di una lettera del ministro degli interni, colla quale risponde a due petizioni trasmessegli per deliberazione della Camera.

« In conseguenza dell'invio a questo Ministero, deliberato dalla Camera dei deputati in adunanza del 27 ottobre p. p. delle due petizioni num. 64 e 249 rassegnate dal negoziante ambulante Brosio Domenico, pregiomi recare a conoscenza di

V. S. Ill.^{ma} che il lamentato sequestro delle dodici pistole venne operato dai R. Carabinieri il giorno 30 maggio ultimo, perchè sono esse del genere proibito contemplato dall'articolo 496 del Codice penale comune, e cadevano perciò sotto il disposto dei susseguenti articoli 497 e 498, motivo per cui vennero con apposito verbale consegnate al signor avvocato fiscale per l'opportuno procedimento. »

Prego il segretario Cottin a leggere il consueto sunto delle petizioni indirizzate alla Camera.

COTTIN segretario legge:

N.° 483. Il sacerdote Giuseppe Gallina trasmette un ricorso relativo alla nomina fatta dal collegio elettorale di Bosco, e sopra la quale la Camera ha ordinato un'inchiesta.

N.° 489. Benedetta Vignola, moglie di Andrea Rotondo, condannato al carcere per furto, avendo ricevuto ingiunzione dall'insinuatore pel pagamento di lire 424 28, spese di giustizia, essa rappresenta a nome dei quattro suoi figli, che il patrimonio della famiglia, compresa la dote della ricorrente, ascende a L. 600; e chiede pertanto il condono di quelle spese.

N.° 490. Giuseppe Monta di Livorno vercellese, rappresenta che un unico suo figlio cade nella leva della classe 1829, la quale se non fosse anticipata, ma eseguita secondo il consueto nel 1849, egli sarebbe allora nell'anno 50 di sua età, ed il figlio in fine di lista come unico di padre quinquagenario. Egli implora dalla Camera su questo punto un'interpretazione favorevole della legge.

N.° 491. L'avvocato Luigi Bianchi, d'Asti, rappresenta essere impossibile di trovare in tutti i comuni di popolazione non superiore a 3000 anime, 15 consiglieri, trovandosi municipii di soli 200 abitanti. Propone pertanto che in quelli inferiori a 1000, i consiglieri siano o dieci o meno. Inoltre osservando che i piccoli comuni sono gravati all'eccesso da spese locali, chiede che quelli i quali non oltrepassano 300 abitanti, vengano uniti ad un altro.

IL PRESIDENTE. La Camera non è ancora in numero; però debbo sospendere tuttavia di mettere ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata di ieri. Si procederà

intanto all'estrazione a sorte de' membri che devono ricomporre i vari uffizi.

(Vi si procede) (1).

Ora che la Camera è in numero, metto ai voti l'approvazione del verbale.

(È approvato).

Annunzio alla Camera che il deputato Angius ha presentato una proposizione di legge, che sarà, secondo il consueto, distribuita agli uffizi. (Gazz. P.)

SVILUPPO, DISCUSSIONE E PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA PROPOSTA DEL DEPUTATO BRUNIER PER L'ABOLIZIONE DEL DIRITTO DI SUBINGRESSO NELLE SUCCESSIONI.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo sviluppo di una proposizione del deputato Brunier per l'abolizione del diritto di subingresso nelle successioni (*V. Doc. pag. 208*).

Il signor Brunier ha facoltà di svolgere la sua proposizione.

BRUNIER. Messieurs, le Code civil pose en principe que les parents du même degré succèdent au défunt par égales parts et sans distinction de sexe.

Ce n'est que par exception à ce principe que les sœurs sont, dans certains cas, exclues par leurs frères.

Cette loi d'exclusion est essentiellement aristocratique: elle est injuste, humiliante pour la plus jolie moitié du genre humain: elle est diamétralement opposée à cette égalité que nos lois fondamentales tendent à établir, et qu'elles proclament comme base du nouvel édifice social.

La loi ne dispose des successions qu'en l'absence de testament; c'est pour suppléer aux dispositions de dernière volonté, qu'elle interprète l'intention du défunt, en attribuant la succession aux personnes qui sont présumées lui avoir été le plus chères de son vivant. Donc, en excluant les sœurs, la loi a supposé qu'un père, qu'une mère avaient moins d'affection pour leurs filles que pour leurs fils, que le père préférerait le frère à la sœur, c'est-à-dire qu'elle a fait mentir la nature.

Je m'arrêterai peu à prouver l'utilité et la justice de l'abrogation de cette loi exceptionnelle. Nous sommes tous convain-

cus, je pense, qu'elle ne peut subsister et qu'elle disparaîtra lors de la révision du Code civil. Seulement je désirerais voir anticiper sur cette époque par une abrogation immédiate.

Ce n'est donc qu'une question de temps que je soulève, et voici le motif sur lequel je me fonde pour demander que la Chambre prononce dès à présent sur ce principe d'équité.

Avant que nos Codes soient révisés et mis en vigueur il s'écoulera plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Pendant cet intervalle de temps, bien des successions *ab intestato* s'ouvriront; par conséquent bien des sœurs seront exclues par leurs pères. Le préjudice et la perte que ces exclusions feront subir aux filles par l'effet des dispositions de la loi actuelle seront irréparables. Rien ne pourra adoucir les conséquences de cette injustice consacrée par la loi. Il n'en est donc pas de cette disposition comme de tant d'autres qui réclament une réforme, qui jurent à la vérité avec nos institutions nouvelles qui produisent des contradictions, des contre-sens et même un malaise momentané, mais qui ne détruisent pas tout l'avenir d'une classe de personnes.

Si on nous proposait de différer à un an de purger l'Italie de la présence des Autrichiens, je pense que personne de nous ne consentirait à accorder ce délai, lorsque nous pourrions le faire plus tôt. Eh bien! nous qui brûlons du désir d'expulser les barbares qui foulent encore le sol italien, refuserions-nous de chasser immédiatement et sans pitié la barbarie qui humilie notre législation? Car, selon moi, cette loi d'exclusion est la plus barbare que nous aient léguée des mœurs décrépités. Les États despotiques eux-mêmes rougiraient de l'introduire dans leurs Codes iniques: les sauvages de l'Amérique du Nord reconnaissent le droit du plus fort mais il ne connaissent pas cette lâcheté qui consiste à dépouiller dans l'intérieur de la famille. Ce n'est donc pas un peuple libre et fort de son indépendance qui doit souffrir plus longtemps cette loi étrange.

Veillez donc, Messieurs, joindre vos votes au mien, et vous aurez réparé une antique injustice; vous aurez beaucoup fait pour la liberté, vous aurez rétabli l'égalité et la fraternité dans la famille. La liberté a bien de peine à régner là où les uns ont tout, et les autres n'ont rien. La femme ne sera pas l'égale de son frère tant que celui-ci aura le droit de s'enrichir à son préjudice, en s'emparant de sa part héréditaire; elle sera toujours dans une condition inférieure au mari, tant que ce dernier pourra penser et peut-être lui reprocher d'avoir augmenté les charges de la famille, sans les alléger dans la même proportion que lui. Si une différence devait exister entre le frère et la sœur, la préférence devrait être pour la femme. La nature et la société ont fait à la femme une position telle, qu'elle ne peut améliorer son sort: la nature l'a privée des forces physiques nécessaires à l'accomplissement de travaux pénibles; les convenances, la pudeur et la timidité de son sexe la condamnent à rester dans son intérieur. L'homme au contraire a toutes les carrières ouvertes à son ambition. La société, si sévère pour la femme, lui permet de tout tenter, de tout entreprendre. Le doute, le soupçon et la malignité suivent la moindre démarche, la moindre action des femmes.

Au lieu donc de rabaisser la femme en l'appauvrissant, mettons-la, par sa position de fortune, à la hauteur de ses affections, de son caractère et de sa noble mission.

Car c'est par la persuasion, l'aménité et la douceur que la femme établit son empire dans le monde. Son règne est le triomphe de la pensée sur la force brutale. L'histoire nous démontre que ce sont les femmes qui ont adouci

(1) Gli uffizi si costituiscono nel modo seguente:

UFFIZIO PRIMO

Levet, *Presidente* — Brunier, *Vice-Presidente* — Fabre, *Segretario* — Gugliannetti, *Commissario delle petizioni*.

UFFIZIO SECONDO

Bunico, *Presidente* — Montezemolo, *Vice-Presidente* — Biancheri, *Segretario* — Buffa, *Commissario delle petizioni*.

UFFIZIO TERZO

Fraschini, *Presidente* — Sclopis, *Vice-Presidente* — Michelini G. B., *Segretario* — Ravina, *Commissario delle petizioni*.

UFFIZIO QUARTO

Berchet, *Presidente* — Benza, *Vice-Presidente* — Pellegrino, *Segretario* — Depretis, *Commissario delle petizioni*.

UFFIZIO QUINTO

Bixio, *Presidente* — Sineo, *Vice-Presidente* — Cavallini, *Segretario* — Valerio, *Commissario delle petizioni*.

UFFIZIO SESTO

Desambrois, *Presidente* — Galli, *Vice-Presidente* — Lanza, *Segretario* — Mellana, *Commissario delle petizioni*.

UFFIZIO SETTIMO

Demarchi, *Presidente* — Lyons, *Vice-Presidente* — Monti, *Segretario* — Zucchini, *Commissario delle petizioni*.

(Arch.)

l'humour farouche de nos premiers conquérants; elles ont intronisé en Europe le christianisme, cette institution sublime qui abaisse les grands, élève les humbles et ne reconnaît d'autre supériorité entre les hommes que celle du mérite et de la vertu; le monde leur doit en grande partie sa civilisation. C'est de la main des femmes que se sont échappées la plupart des institutions qui ont fait faire un pas à l'humanité. Nous voyons que la condition de la femme suit partout celle de la civilisation: chez les barbares elle est esclave, chez les peuples éclairées ses droits sont égaux à ceux de l'homme. Je crois donc qu'il n'y aura de véritable progrès social que lorsque le cœur et les sentiments élevés de la femme, mieux appréciés, pourront contrebalancer dans les destinées du genre humain la force, la fogue et la puissance de l'homme. De l'émancipation de la femme datera l'ère du perfectionnement politique. Pour aider à ce qu'elle puisse accomplir ses belles destinées, je demande que dès aujourd'hui ses droits dans la famille ne soient plus méconnus; que sa vie toute d'abnégation, de dévouement, de sacrifices et de vertus ne soit plus atristée par une exclusion injuste dans l'héritage de ceux qu'elle aime au moins à l'égal de ses frères.

J'ajouterai une autre considération. Nous devons viser à ce que l'homogénéité s'établisse dans tout ce qui peut fonder l'unité entre les diverses provinces des États, et par conséquent à ce qu'elle existe par-dessus tout dans les institutions. Or, messieurs, vous savez que récemment une loi a mis le Code civil en vigueur dans l'île de Sardaigne, en supprimant le chapitre d'exclusion des sœurs, précisément celui dont je viens vous demander l'abrogation. Ne serait-il pas contraire à notre but d'unité et d'union, que ce Code contienne pour les États de terreferme, des dispositions différentes de celles qui régissent la Sardaigne? Qu'une exclusion odieuse continue à peser sur nous, lorsque nos concitoyens sardes en sont affranchis? Surtout que c'est là la seule et unique discordance qui empêche que toutes les dispositions du Code civil ne soient les mêmes en deça comme au delà de la mer. Non, il ne peut pas convenir à cette Assemblée que, jusqu'à ce que notre Code soit révisé, on puisse hériter dans une province autrement que dans une autre. La suppression de la loi d'exclusion aura encore pour résultat de faire cesser une divergence de jurisprudence entre la Cour de Savoie et celles du Piémont.

Cette suppression ne détruit en rien l'économie du Code civil, elle n'enlève pas une pierre, pas un grain de sable à ses fondements. Au contraire, il restitue aux principes généraux des successions et spécialement à l'article 931, toute leur vérité. Je dirai même qu'elle accomplit une prévision du législateur qui, en fondant sa belle œuvre, se garda bien d'intercaler l'exclusion des sœurs avec d'autres dispositions qui eussent exigé une refonte ou une révision pour restituer aux filles leurs droits. Il en a fait un chapitre à part, une construction isolée qu'il nous invite à démolir comme terrifiant l'éclat d'un beau monument. C'est donc au nom de l'égalité, de l'humanité, de la civilisation, du régime constitutionnel, au nom de la fusion et de l'unité législative, au nom du Code civil lui-même qu'une pareille exclusion entache et dénature, que je demande à ce que la Chambre prenne en considération mon projet de loi qui ne touche qu'aux successions *ab intestato* et laisse aux testateurs toute liberté de disposer en faveur de qui bon leur semblera de la quotité disponible, telle qu'elle est fixée par le Code.

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera se voglia appoggiare questa proposizione del deputato Brunier.

(È appoggiata).

Si apre la discussione sulla presa in considerazione. Vi è qualche deputato che domandi la parola?

PINELLA ministro dell'interno. Domando la parola.

Io non mi oppongo alla presa in considerazione della proposta del deputato Brunier; ma credo che questa voglia essere completata, e che presa da se sola potrebbe forse peccare di ingiustizia. Dico completata, perchè per parificare le femmine ai maschi nei diritti di successione, dovrebbe pure provvedersi come si è provveduto nella legge francese, che i maschi giunti ad una certa età, e tanto più quando sono uniti in matrimonio, escano dalla patria potestà, e facciano proprio tutto quello che acquistano colla loro industria. Se non si muta il limite attuale portato dal Codice civile circa alla soggezione dei maschi sino all'età di 50 anni alla patria potestà, ne viene un'ingiustizia; perchè essi, specialmente per quanto riguarda alle famiglie agricole ed alle famiglie industriali, essi dico, conferiscono allo ingrandimento delle sostanze paterne, di quelle sostanze di cui nulla viene ad essi per lo stato della loro soggezione mentre che le femmine che devono essere dolate, vengono poi uscendo di famiglia, come maritate, a partecipare di quell'aggrandimento che l'industria dei maschi ha portato alla famiglia. Quindi io credo che per questa ragione, la proposizione del signor avv. Brunier debba essere completata in modo che siano anche riviste quelle disposizioni del Codice civile che stabiliscono la soggezione dei figli maschi alla patria potestà fino all'età di 50 anni, e attribuiscono al padre fino a quell'epoca l'usufrutto sui beni del figlio.

BRUNIER. Je ne vois pas que la question d'émancipation puisse rien faire dans la suppression de la loi d'exclusion. Car que les fils soient émancipés ou non, tant qu'ils vivront avec leur père et mère et pour tout le temps qu'ils auront vécu dans leur famille, ils ne pourront prétendre à aucune indemnité, aucun préciput dans l'héritage fraternel; le fruit de leurs travaux sont ainsi compensés avec leur entretien, celui de leurs femmes et enfants. Il en est de ce cas, comme de celui d'une sœur qui vit avec son frère, elle ne peut réclamer les revenus de sa dot, pendant tout le temps qu'elle est restée avec son frère.

On parle des familles agricoles: il est vrai qu'un fils reste habituellement plus longtemps dans la maison paternelle qu'une fille; et qu'un fils est plus spécialement utile à sa famille. Mais à cela je réponds que l'on voit bien souvent le contraire, que l'on voit les filles rester jusqu'à 25 à 30 ans avant de sortir de la maison paternelle et alors se trouver exclues par un frère de 2 ou 3 ans. Par conséquent c'est là un argument qu'il est tout-à fait facile de retorquer. Ce que l'on dit du fils, je le dis de la fille. En pratique la compensation s'établit, car si le frère voit une sœur venir partager le fruit de ses travaux, la femme en fera autant dans la succession de son père au préjudice de ses frères.

Du reste en supposant que les enfants mâles restent dans la famille plus longtemps et qu'ils lui soient plus spécialement utiles, le testateur pourra toujours les favoriser, et reconnaître ainsi les services qu'ils auront rendus à la maison. Mais ce que je veux pas, c'est qu'on dépouille les femmes en vertu d'une semblable loi d'exclusion qui ne repose que sur supposition, la volonté présumée du défunt.

Je ferai observer à M. le ministre de l'intérieur qu'il ne pensait pas comme aujourd'hui, quand il a introduit le Code civil en Sardaigne avec la suppression de cette loi d'exclusion: il ne trouvait pas que cette suppression nécessitât d'autres changemens qu'il n'a pas faits.

Ainsi je ne vois pas pourquoi il voudrait s'opposer mainte-

nant à ce que ma proposition fût prise en considération dès ce moment et l'objection qu'il soulève aujourd'hui contre moi, j'ai l'honneur de la rétorquer contre lui.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Rispondo all'onorevole deputato Brunier. Io non era ministro quando fu posto in esecuzione in Sardegna il Codice civile. E come deputato non so come abbia votato intorno a questa questione; però persisto nell'osservazione già addotta precedentemente, perchè credo che tutte le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Brunier non scioglano per nulla la questione. La questione sta nell'aumento del patrimonio paterno che appartiene ai maschi, i quali sono obbligati sino a trent'anni a lavorare per il proprio padre, e non percepire l'utile de' loro lavori; ora a questo partecipano le sorelle, ancorchè non abbiano in modo alcuno partecipato alla fatica. Io stimo pertanto, che tutte le parti di una legislazione debbano contemperarsi l'una coll'altra. La legislazione francese era provvida in questo che mentre concorreva la giustizia rispetto alle femmine, dando loro un grado uguale nelle successioni paterne, dava però modo al maschio, il quale è il lavoratore della famiglia, che appena giunto ad una certa età, in cui il suo lavoro frutta maggiormente, potesse fare suoi proprii i vantaggi della sua industria e della sua fatica.

FRASCHINI. Io non sono per oppormi alla presa in considerazione della legge proposta, ma concorro eziandio nel sentimento espresso dal signor ministro dell'interno, che se si adotta questa legge, vi sono varie altre parti del Codice civile, che vogliono pure essere emendate nello stesso tempo. Il signor ministro dell'interno cita la legge relativa alla patria potestà che priva sino ad un certo tempo i figli dei frutti direi quasi de' propri sudori, delle proprie fatiche. Concorrendo io negli stessi motivi addotti dal signor ministro, penso, che l'adottare la disposizione del Codice civile francese a questo riguardo sia indispensabile se si adotta la disposizione dello stesso Codice, in quanto alla successione delle femmine; ma non è questo il solo articolo che io trovi sommamente ingiusto nel Codice nostro. Colla disposizione esclusiva delle femmine, io ritrovo che il Codice attuale obbliga il padre a dotare le figlie, e quest'obbligazione non era imposta dal Codice civile francese; era bensì portato dal diritto romano, ma il Codice civile francese non richiedeva questa disposizione, e poichè questa disposizione non esisteva, si può ben considerare come giusta la legge, che accordava alle femmine, in caso di successione intestata, lo stesso trattamento che accordava al figlio. La figlia esciva dalla casa paterna senza dote, se il padre non voleva costituirle; ed era ben giusto, che non essendo nemmeno alimentata dal padre, godesse al suo decesso di questo stesso vantaggio che godeva il figlio. Ma la nostra legge obbligando il padre a dotare la figlia, questo articolo della legge vuole eziandio esser preso in considerazione, allorchè occorra di esaminare se convenga di abolire le disposizioni del Codice stesso, concernenti l'esclusione delle femmine dal retaggio paterno. Un'altra disposizione del Codice nostro che io credo essere intimamente connessa colla questione di cui parliamo, ella è quella della comunione universale fra i coniugi; ma non è ora il tempo di svolgere tutti i motivi che possono riflettere la questione. Solo io dico doversi prendere in seria considerazione la proposta fatta della legge, ma occorrerà trattarla negli uffizi, e le osservazioni fin qui fatte si porteranno in via di emendazione, in via di aggiunta per una legge che corrisponda al desiderio ed al bene del paese.

BIXIO. Parmi che già sia maturo l'esame della questione di parificare le femmine ai maschi nelle successioni senza

dar luogo al subingresso, il quale è ingiustissimo di sua natura; ma convengo coll'avvocato Fraschini, che è impossibile esaminare la legge così isolatamente nella parte che riguarda il subingresso. In primo luogo se noi equipariamo le femmine ai maschi, siccome in genere le femmine ai 21 anni ed anche prima escono dalla famiglia paterna, così bisognerebbe che i maschi avessero la pienezza dei loro diritti alla medesima età; quindi se uguagliamo le femmine ai maschi, è necessario anche togliere o modificare il titolo della patria potestà, limitandola al vigesimo anno. Io sostengo, e lo pensai fin dall'epoca della pubblicazione del Codice, che il protrarre gli effetti della patria potestà per la goldita dei beni ai trent'anni è una contraddizione con gli attuali costumi. 30 anni sono la metà della vita umana comune; a 30 anni gli uomini sono già informati alla vita civile, guadagnano quasi tutti la vita col loro sudore, colle proprie professioni. Una volta quando a 30 anni gli uomini erano giovani ancora nelle scienze e nelle arti, poteva essere utile la patria potestà; ma ora che tutti si svolgono facilmente, che forse la vita si consuma appunto per anticipazione perchè si svolge più presto, perchè dobbiamo tener gli uomini in una gioventù così protratta, e fino ai 30 anni, quando abbiamo uomini veri a 21? Credo dunque che debba portarsi alla Camera la legge per parificare i maschi alle femmine; ma che nello stesso tempo, mentre negli uffizi si agiterà questa questione, si debba proporre assolutamente di togliere per mezzo di emendamento il titolo che riguarda la patria potestà, ossia restringerne in sostanza gli effetti agli anni 21; perchè porto opinione che oltre a tale età sia una assoluta ingiustizia, un'anomalia dei tempi attuali. Bisognerà anche però del pari farsi caso di emendare in alcune parti il titolo sulla dotazione, affinchè non rimanga alcuna antinomia fra il gius delle successioni intestate e quello delle doti.

Allego come prova un esempio: un padre si presenta al tribunale, assegna alla figlia per anticipazione la dote, chiede che sia tassata in modo che tenga luogo della legittima: se questo diritto rimanesse nel codice, un padre potrebbe escludere la figlia dall'eredità con simile anticipazione, e per mezzo di questa dote. La figlia poi alla morte del padre, potrebbe concorrere coi fratelli, in virtù della nuova legge, e vi sarebbe, per così dire, una sentenza di tribunale restrittiva della figlia alla legittima; in contraddizione della legge che la chiamerebbe erede come i fratelli. Io ho fatto queste osservazioni affinchè quando si presenterà agli uffizi questa proposta di legge, sieno coordinati insieme i titoli che riguardano la dote e la patria potestà, con quello delle successioni intestate, e coll'abrogazione del subingresso.

BARBAROUX. In appoggio delle osservazioni dell'onorevole deputato Bixio e del ministro dell'interno, ed in rettificazione di un cenno meno esatto per quanto mi pare del deputato Brunier, faccio osservare alla Camera che nell'estendere il Codice civile alla Sardegna, mentre si toglieva quel capo relativo al subingresso che costituiva per così dire una transizione dalla più severa legge antica al diritto comune, non si ometteva nello stesso tempo di riformare il titolo della patria potestà e dell'emancipazione, siccome risulta dall'articolo 4 della legge di estensione, concepito nei seguenti termini:

« La patria potestà cessa parimenti per matrimonio del figlio di famiglia purchè si faccia di consenso di quello, alla cui potestà è soggetto.

» Se il matrimonio sarà fatto senza il consenso sovraespresso la patria potestà continuerà sino all'età di anni 25 compiti per i maschi, e di anni 21 compiti per le femmine.»

Vede dunque la Camera che la necessità di coordinare col titolo della patria potestà e dell'emancipazione la materia del subingresso e delle successioni, è comprovata, anziché esclusa da quanto si è fatto per la Sardegna. (*Gazz. P.*)

SINEO (1) non vede alcuna incoerenza fra la proposta Brunier e gli articoli del Codice relativi alla patria potestà. Crede che questa incoerenza sia piuttosto apparente che reale, giacché i figli tuttoché siano soggetti alla patria potestà sino ai trent'anni, sono non ostante padroni di quanto loro possa in qualsiasi modo venire. Fa istanza acciò venga presa in considerazione. (*Cost. Sub.*)

BRUNIER. J'ai peu d'observations à faire après celles que vient d'émettre M. Sinco; je voulais dire que sous Justinien la puissance paternelle était plus grande qu'elle ne l'est actuellement: la faculté d'acquérir était beaucoup plus restrictive pour le fils de famille.

Cependant d'après la Nouvelle 118 la fille succédait par égales parts comme les mâles, et cette égalité de partage a duré pendant tous les siècles qui se sont écoulés, depuis cet empereur, et jamais je n'ai ouï signaler l'incompatibilité qu'il pouvait y avoir eu entre la puissance paternelle et cette égalité.

L'on a parlé aussi de l'obligation de doter qui incombait aux parents, de la faculté qu'a le père d'exclure les filles de sa succession au moyen d'une dot qu'il faisait fixer de son vivant. Je réponds que ces dispositions spéciales sont sans rapport avec l'exclusion qui a lieu sans contrat, par une pure supposition de la loi. Les articles cités ont plutôt rapport aux obligations des parents envers leurs enfans, au titre de la dot ou du mariage; si même ils pouvaient se rapporter aux successions, ce ne serait pas au titre des successions légales, mais bien plutôt au titre des successions testamentaires qu'il faudrait aller chercher des correlations; car l'obligation et la faculté de doter ne dépassant pas la part légitime ou la quotité de la réserve, les parens, dans ces constitutions de dot ne sont tenus qu'à concurrence de ce qu'ils sont contraints de laisser aux enfans; seulement ils disposent de leur vivant, de ce qui ne serait revenu à leur filles qu'après leur décès. Il ne faut donc voir dans cette obligation et faculté de doter, qu'une mesure prise par le législateur en faveur de la dot en faveur du mariage. Cette intention ressort de bien d'autres dispositions du Code: ainsi l'art. 1540 nous dit que la mère, avec l'autorisation du tribunal, pourra aliéner ses avoirs dotaux jusqu'à concurrence de la moitié pour faire une dot à ses filles; mais s'il s'agit du mariage de ses fils, la loi lui refuse un tel pouvoir; il en est de même de l'art. 1542 où nous voyons que, sans autorisation judiciaire, la femme peut aussi constituer en dot à ses filles un tiers ou un quart, suivant leur nombre, de sa dot ou de ses avoirs dotaux: mais pour ses enfans mâles, rien de semblable. Ainsi donc je repousse toutes les objections tendant à établir que le chapitre de l'exclusion des sœurs dans les successions *ab intestato* est lié avec d'autres dispositions du code; et qu'on ne peut toucher à l'une sans réformer les autres.

Il me semble que monsieur le ministre de l'intérieur n'a pas répondu à mon observation, touchant la compensation de fait qui s'établit; car dans la classe agricole dont il a parlé, la plupart des hommes se marient: ce que donc un garçon, travaillant à la maison paternelle, perdra comme frère, il le gagnera comme mari; ainsi s'établit l'équilibre. Il ne reste

donc à prendre en considération que ceux qui restent célibataires: eh bien! pour les cas rares, les parens y pourvoient par testament, ou bien les garçons se marieront pour profiter de l'avantage que leurs femmes auront dans une autre succession. Ce ne sera pas là un grand malheur! Mais, avec les dispositions actuelles, si la fille ne se marie pas, elle ne trouve aucune compensation: elle reste isolée, sans fortune et sans appui. Il en résulte un autre inconvénient, c'est que, ne pouvant pas contracter des alliances suivant ses goûts, souvent la fille se marie sans affection et seulement pour se soustraire aux besoins de la vie matérielle. De là des mariages désunis, sans liens moraux et souvent accompagnés de crimes.

Mais je suppose qu'il y ait une espèce d'équité à faire une plus large part aux mâles, sous la présomption qu'ils auront travaillé dans la maison paternelle plus que les filles; l'exclusion de celles-ci devrait s'arrêter à la succession du père, et ne pas s'étendre à celle de la mère et bien moins encore à celle d'un frère dans laquelle le frère survivant vient exclure la sœur, sans qu'il ait néanmoins contribué à augmenter le patrimoine du défunt.

J'insiste donc pour la prise en considération de ma proposition.

CHENAL. La proposition de M. Brunier renferme des considérations morales tellement élevées, que toutes les questions qu'on a soulevées pour les combattre, leur sont nécessairement subordonnées. La légitime telle qu'elle existe dans notre Code n'est qu'une atteinte aux principes les plus sacrés, une infraction à ces liens d'équité qui doivent présider aux relations humaines. La religion qui a pour essence la fraternité n'est-elle pas méconnue par le partage inégal des successions? N'est-ce pas ériger l'immoralité en loi en vouant un enfant à la misère pour bénéficier ses frères, pour les nourrir des larmes, du sang de leurs sœurs? N'est-ce pas assimiler cette dernière à une être illégitime? N'est-ce pas lui dire, « tu n'est pas de la famille, tu ne peux avoir des droits égaux aux nôtres? » Toute loi civile qui outrage la loi naturelle, que Dieu a gravée dans le cœur de l'homme, est impie.

En laissant une fille dans l'indigence pour enrichir un fils, vous brisez tous les liens de parenté, vous jetez la douleur dans le cœur d'une mère, dans celui d'un sexe qui devrait être d'autant plus protégé qu'il est plus faible et moins indépendant. Par ce partage inégal vous apprenez à la sœur à haïr son frère; en la plaçant entre les intérêts et les affections, vous affaiblissez en elle la piété filiale; vous corrompez l'âme de celle que vous rendez en quelque sorte étrangère à la maison paternelle par des distinctions blessantes. Quel est le but secret de cette loi?

C'est de créer une aristocratie territoriale, c'est d'immobiliser le sol dans l'intérêt de quelques familles; c'est la révélation d'une idée politique, de cette inégalité qui est l'élément vital du despotisme, qui est hostile à toute pensée de communauté sociale. On concertait une loi semblable chez des sauvages où tout ce qui est faiblesse est maltraité, où la force seule domine, ou seule elle est divinisée.

Au sein de ces peuplades le sexe est naturellement regardé comme appartenant à une condition inférieure; on le méprise parce qu'il est inhabile à manier des armes, que la barbarie n'estime que la vigueur corporelle. A son tour le despotisme qui a mille liens d'affinité avec cette barbarie, a dû en adopter les principes. Il est à remarquer que plus un gouvernement est militaire, ou aristocratique, plus les femmes sont maltraitées par les lois qui en émanent; ces deux sortes de pouvoir, ayant pour principe l'inégalité des droits, ne comptent jamais avec la faiblesse; pour eux les femmes sont assi-

(1) Nel rendiconto della Gazzetta Piemontese si legge che il discorso pronunciato a questo punto dal deputato Sineo sarà riprodotto in un successivo supplemento, ma di siffatta riproduzione non risulta.

milées à des êtres sans valeur, à des enfants: la loi ne sait les protéger qu'en les renfermant comme ces derniers dans une condition négative, qu'en les plaçant dans une sorte d'interdiction légale. On leur refuse en quelque sorte une volonté, on leur défend comme dans notre ancien droit d'intervenir de leur plein gré dans les engagements contractés par leurs maris. Ces limites restrictives des contrats imposées au sexe, conviennent d'autant plus à un gouvernement stationnaire qu'il craint de multiplier les rapports sociaux, de jeter dans les masses un mouvement, une mobilité toujours antipathique à sa marche débile et rétrograde; si ce n'étaient les redevances qu'il perçoit de la mutation des propriétés, des contrats qui en émanent, il clouerait l'homme à son champ, l'immobiliserait et le réduirait aux seules conditions de nutrition et de reproduction.

La légitime n'est en définitive qu'un reste de cet esprit féodal qui régissait les vieux siècles, dont l'application dans la classe titrée a pour conséquence d'élever les fortunes laissées aux aînés des familles qui en font partie dans des proportions exagérées et par là même, toujours nuisibles à l'intérêt public. C'est de fortifier outre mesure l'élément aristocratique déjà trop influent.

Ces fortunes ainsi concentrées s'assimilent à la boule de neige qui sans cesse grossit, qui en se convertissant en avalanche, brise tout ce qui lui résiste. C'est le chêne qui grandit au-dessus de tout ce qui l'entoure.

ALBINI. Dopo quanto si è detto, non occorrerebbe altra considerazione per provare che debba essere presa in considerazione la proposta Brunier. Io non aggiungerò che due brevi osservazioni. La prima si è che il Codice civile in questa parte fu una transizione dallo stato precedente ad uno stato più equo della legislazione. Sembra giunto realmente il tempo di fare sparire questo avanzo dell'antico elemento germanico che ancor rimaneva nella nostra legislazione, questo vestigio del sistema feudale. Quindi la proposta mutazione, che pareggierebbe le sorelle ai fratelli nella successione, sarebbe il risultato dello stato attuale delle cose, dei nuovi elementi di eguaglianza che entrarono nella politica, e che debbono estendersi pure nella legislazione civile onde avvicinarla per quanto sia possibile al suo stato normale. Vi è un'altra ragione che ci deve indurre ad adottare questa disposizione, ed è che il Codice civile su questo particolare non è più in armonia non solo colle leggi della Sardegna, ma non lo sarebbe neppure con quelle delle nuove provincie del regno, cioè colla Lombardia, ove quantunque ancora siano in vigore le leggi austriache, tuttavia in questa parte le leggi civili austriache sono più eque delle nostre, perchè ammettono uguaglianza di diritto nelle successioni tra i fratelli, e le sorelle. Credo che sia lo stesso anco nel ducato di Parma e Piacenza.

Quindi anche questa ragione ci debbe indurre a togliere questa disparità nella legislazione del regno. Finisco per avvertire un'inesattezza che mi pare esser trascorsa nella discussione: cioè si è detto che a 50 anni cessa la patria potestà: a 50 anni cessa soltanto l'usufrutto del padre sui beni del figlio. Per mettere in armonia questa parte del Codice civile colle esigenze dei tempi, e colla proposta innovazione, si dovrà restringere anche la durata della patria potestà. Basterà forse il farla cessare a 25 anni.

GIOIA. Io credo che non si possa, in regola generale, far peggio che lavorare intorno a un Codice per via di riforme parziali. Un Codice (il paragone è antico) è come un corpo di cui non si può toccare una parte senza correre pericolo di sconnettere tutte le altre.

Io concedo in massima, che la legislazione piemontese ab-

bia bisogno di grandi, di radicali mutazioni, ma dico che forse ora si farebbero troppo presto. Prima di parlare di mutazioni mi pare necessario di accertare e di conoscere quale sarà il territorio che sarà soggetto alla dominazione piemontese. Sino a che questo territorio non sia accertato, mi pare intempestivo parlare di cambiamento di legislazione. Quando definitivamente le provincie parmigiane saranno aggiunte al Piemonte, ed assieme a quelle le provincie lombarde, allora sarà il caso di consultare i Codici che sono in vigore in questo paese; sarà il caso di consultare i bisogni proprii di quella popolazione, e di creare una Commissione la quale girando l'occhio universalmente sui bisogni, e sulle circostanze del nuovo regno, stabilisca una legislazione rispondente ai bisogni di quelle popolazioni stesse.

Ma intanto ripeto, mi pare inopportuna quest'opera di rappezzi, la quale non può condurre a nessun utile risultato, nè questo tempo, al quale io accenno, è lontano; mi pare che la crisi, la quale deve risolvere in definitiva le nostre sorti si avvicina, ed è imminente: queste non possono tollerarne la tardanza, che non sarà eccessiva. Tra breve (almeno io spero che sarà tra breve) il governo saprà, e noi pure quali siano in definitiva le sorti nostre, ed allora sarà il caso di occuparsi della legislazione, ma occuparsene in tesi generale, occuparsene sopra tutte le parti che la compongono, e non in una parte sola. Intanto riconosco che le mutazioni alla legislazione piemontese sono necessarissime, e che pur troppo havvi in quel Codice un po' di barbaro, che non andrebbe d'accordo co' tempi che corrono.

SINEO. Mi rincresce assai che il deputato di Piacenza, il quale mostra di sapere qualche cosa di più sulle nostre prossime future sorti, di quello che non si sappia dalla maggior parte dei membri della Camera, consideri come ipotetica l'estensione del nostro territorio. In quanto a me, io tengo che il nostro territorio è quello che è determinato dalle leggi che sono state votate dal Parlamento; le sorti future di questo territorio sono comuni.

Non si tratta qui di anticipare sovra decisioni, le quali possano presentare qualche dubbio nella futura loro applicazione. Qui si tratta semplicemente di provvedere a quella parte di territorio, in cui havvi una legislazione ripiena di vizi, e infetta di principii di ingiustizia, ai quali bisogna immediatamente provvedere. Forse il deputato Gioia, non avrebbe creduto che fossero da differirsi quelle rappezature, alle quali indica la proposta del deputato Brunier, se conoscesse tutta la portata del difetto della nostra legislazione; bisogna essere avvezzo ad applicarla per conoscere i mali: ci sono certe assurdità le quali veramente se vi si pensa sopra, non si sa come possano essere state sofferte sino al momento attuale. Accennerò una parte sola che mostra quanto sia assurda questa legislazione. Suppongo che vi sia una famiglia composta di un figlio maschio di primo letto, e di un figlio e 10 figlie di 2° letto: in questo caso accade che il figlio di primo letto non piglia che la duodecima parte dell'eredità di suo padre; il figlio di 2.° letto prende undici dodicesimi. E perchè questa enorme differenza tra due cittadini che sono nati precisamente nella stessa condizione, e che secondo la natura hanno lo stesso diritto sopra il patrimonio del padre?

Molti sono di quegli assurdi che non si possono sopportare e che sono l'effetto del subingresso combinato coi dritti dei fratelli germani, e dei fratelli sanguinei. L'anomalia di sopra rilevata, è assolutamente insussistente; non si sa capire perchè fra due nati nella stessa condizione, nati dallo stesso padre, aventi lo stesso diritto sullo stesso patrimonio uno debba essere ridotto alla dodicesima parte, mentre l'altro ha un-

dici duodecimi. Certo che su questo pesa l'obbligo di dare la legittima alle sorelle; ma sopra gli undici duodecimi gliene rimarranno sempre almeno 6, ed è sempre assurdo l'ammettere che debba un figlio nato, il ripeto, nella stessa condizione avente lo stesso diritto sul patrimonio, che debba avere la duodecima dell'eredità, mentre che il fratello primogenito ne ha sei duodecimi. Queste anomalie che sono contrarie allo spirito che dettava la legge, debbono essere corrette immediatamente, perchè prima che sia promulgata la nuova legge opportunamente proposta dal deputato Brunier, vi sarà qualche caso di successione, e conviene che se si verifica non possa più sussistere quest'ingiustizia; di modo che io credo che non solo si debba procedere alla forma solita, onde questa proposta preceda il diritto legislativo, ma che si metta per urgenza, onde evitare i gravi ed ingiusti esempi di sì grave ingiustizia.

(Gazz. P.)

SCLOPIS. Io mi accordo perfettamente in principio coi preopinanti quanto all'utilità, dirò alla necessità di mutare le disposizioni del Codice civile che attualmente ci regge nella materia che tocca all'esclusione delle femmine. Io credo per altro, siccome quegli che suppongo unico in questa Camera, che ebbe fatto parte della Commissione di legislazione che preparava quel Codice, io mi credo in dovere, dico, di assolverlo almeno dalla taccia di aver voluto favorire i riguardi dell'aristocrazia in questa parte, in cui, modificandola, conservava parte degli antichi rigori della nostra legge. Posso pertanto accertare che la Commissione ammetteva in via di transazione, come osservò il deputato Albini, tale provvedimento. Si volle soprattutto aver riguardo non alle famiglie aristocratiche, ma alle famiglie dei contadini; tale fu la ragione (sarà buona più o meno), ma la ragione sola che mosse la Commissione, come sta scritto ne' motivi del Codice, a mantenere quella parte di esclusione. Si avvertì che durante il regime francese, quando le femmine ed i maschi erano ugualmente chiamati a succedere nelle nostre contrade subalpine, una grande ripugnanza aveva invalso tutte le famiglie dei contadini, e che i tribunali si affaticavano continuamente sopra liti nascenti da che i testamenti della maggior parte di quelle persone erano infetti da vizi, appunto coll'idea di favorire i maschi eludendo la legge. Il Codice civile non fece altro che una transazione; si prevedeva fin d'allora che il vero principio di equità sarebbe il ritorno alla Novella 118 di Giustiniano; ma fortunatamente nessun'aura di aristocrazia di famiglie fu quella che s'introdusse nella disposizione della legge.

Quanto poi alle disposizioni da prendere rispetto alla proposta dell'onorevole dep. Brunier, io veramente non potrei scostarmi da quanto ci disse l'onorevole deputato di Piacenza. Solamente in linea di pura indagine preliminare si è veduto come in questa Camera siensi rilevati vari punti di contatto sorgenti dalla legge della successione delle femmine; ivi tutte le materie complicatissime, che sono come la chiave dell'edificio della legislazione civile, toccata l'una, l'altra si mette in movimento. E siccome io non desidero fare lavori di tarsia, ma invece bramo eseguire lavori di getto; così credo che il rifare in parte non sarà il mezzo di far meglio. In conseguenza ammettendo che tosto che saranno segnati i confini del nostro territorio futuro, noi imprenderemo questa opera, penso, che sarebbe intempestivo e forse dannoso per compiere l'edificio della nostra legislazione il voler fin d'ora toccare alla parte indicata nella proposta del sig. deputato Brunier. Questa si può prendere in considerazione se si vuole; ma non affrettare così le discussioni da farne un capo di legge a parte.

Dicendo di voler aggiorare questa discussione io debbo

dichiarare, che persisto in ciò, che alcuni giorni sono ho avuto l'onore di dire a proposito di un'osservazione sulla necessità di coordinare fin d'ora le nostre istituzioni giudiziarie coi principii costituzionali. Io considero quella parte come assolutamente divisa, e sto fisso nell'idea della necessità che la revisione dei Codici sia maturata e che la discussione delle proposizioni speciali che si sono fatte, si riprenda tosto che si saranno definiti i termini del nostro perimetro territoriale.

(Gazz. P. e Risorg.)

CHENAL. Sous une face nouvelle, la légitime est une espèce de fief dont le peuple est exclu, sinon par le droit, du moins par le fait; les familles blasonnées ayant jusqu'ici disposé à leur profit des emplois les plus élevés, la légitime à laquelle sont soumis les cadets des maisons, s'est trouvée compensée par l'obtention en quelque sorte exclusive des hautes fonctions gouvernementales. La dévolution de ces fonctions lucratives continue à dédommager encore de ce qui peut leur manquer sous un autre rapport. Un noble naît en quelque sorte officier, général ou diplomate. L'enfant du peuple n'a jamais été dans une condition similaire. Jamais il n'a eu en perspective un avenir brillant. Ce n'était que par exception qu'il s'élevait dans les hautes régions du pouvoir. Les sinécures diplomatiques lui sont encore fermés: tant son origine a un cachet d'infériorité sociale aux yeux de ces très-hauts et très-puissants suzerains. Par cette différence de position, l'homme qui appartient à la classe plébéienne est toujours contraint de partager sa fortune entre les enfans; cette obligation devient d'autant plus impérieuse quand ce père de famille vit dans un pays sans industrie, sans commerce, et où il n'a point d'avenir. Quelque riche qu'elle soit d'abord, il est rare qu'une famille non filtrée ne soit pas ruinée après trois générations; l'intelligence, l'activité au travail n'étant pas les mêmes dans la série des membres de cette descendance, il est indubitable que l'opulence ne peut s'y maintenir, que n'ayant pas de faveurs gouvernementales à espérer, l'indigence redevient son partage. Qu'arrive-t-il de cette différence sociale? C'est que la famille patricienne a une influence politique toujours continue, tandis que la famille de l'homme sans blason n'en a point. C'est que le particulier sans particule n'est rien, tandis que le particulier avec la particule est tout. C'est que l'un dans la province est une sorte de marquis de Carabas, tandis que l'autre n'est qu'un prolétaire qui porte une besace (*Harité generale*).

Sous un gouvernement despotique qui a besoin d'avoir des défenseurs nés de son système absolutiste, ce gouvernement est donc conséquent avec lui-même en consacrant la légitime, qui est une loi essentiellement aristocratique, qui rompt l'équilibre social, apporte dans ceux qui sont appelés à soutenir un tel pouvoir, une agglomération de force dangereuse pour les libertés publiques. En se refusant à l'égalité politique, il est conséquent avec lui-même en déniant d'abord l'égalité des partages. La logique exige qu'il cherche à concentrer la richesse, la plus large part de force dans les mains de ses affidés, dans ceux qu'il destine à être les instruments les plus actifs. Il se garderait bien de mettre les mêmes éléments à la disposition de l'homme du peuple; il sait qu'il développerait en lui un plus vif sentiment de dignité et de force, que la richesse est toujours une émancipation des prétentions de l'absolutisme. Il obéit en conséquence à une loi de conservation despotique en affaiblissant celui qu'il regarde comme son adversaire, en l'inféodant à l'indigence pour réserver à ses élus le bénéfice du superflu. Ce système doit-il se perpétuer? Non. Dans un gouvernement représentatif, l'égalité des partages doit être restreinte le plus possible. Elle ne doit jamais déri-

ver de la loi seule; si elle est mise à la disposition de l'homme, c'est dans l'espérance que celui-ci en fera un usage que la moralité peut seule sanctionner, qu'il s'en servira pour récompenser la vertu ou pour venir plus efficacement en aide à la faiblesse. Emanée de la loi seule, la légitime n'est donc que la négation de toute égalité; l'arbitraire placé dans le Code, la protection du despotisme par le despotisme. Si comme on nous le répète sans cesse, le christianisme a réhabilité la femme, la légitime ne tende qu'à contrarier cette réhabilitation. Un gouvernement qui a mis tant de faste dans ses affiches religieuses, aurait du être conséquent avec lui-même en s'évitant de blesser par une loi impie une des premières conditions de l'humanité; livrer la faiblesse à l'indigence pour enrichir le fort, c'est faire de la femme un *paria*, c'est méconnaître les droits qu'elle tient de Dieu. On a d'autant plus lieu d'être étonné de cette violation d'un principe chrétien qu'en tête du Code civil la législation proclame la protection de la religion et de ses principes. Ne serait ce-là qu'un mensonge? J'ai d'autant plus lieu de le croire que les motifs du Code civil ont été soustraits à l'appréciation populaire, que la conservation des légitimes n'a point eu lieu dans l'intérêt des habitants de la campagne ainsi que l'affirmait M. Sclopis. Si la moralité, si la bonne foi eussent présidé à la rédaction du Code, je ne saurais m'expliquer le mystère d'avoir dérobé ces motifs au public. Les objections que l'on a fait valoir sur le travail de l'enfant mâle dans la maison paternelle à l'effet de justifier la légitime sont sans valeur. La fille est-elle donc oisive sous le toit paternel? Si le mariage ne vient jamais couronner ses vœux, ses labeurs ne profitent-ils pas à son frère? Et si ce dernier abandonne le foyer domestique pendant 5 ans, le pécule qu'il fait durant cette séparation ne lui est-il pas alloué?

La fille n'a pas cette ressource; elle ne peut émigrer, s'éloigner de l'œil de son père, sans nuire à sa réputation, sans compromettre l'établissement avantageux qu'elle pourrait faire. Pour qu'une fille se marie convenablement, il faut que l'attention publique l'ait surveillée dès le berceau jusqu'au jour où l'hymen sera son partage.

La suppression de la légitime aura cet heureux effet de fractionner les propriétés, de les mettre à la portée d'un plus grand nombre et par là même de faciliter les mariages et de multiplier les populations.

Pour terminer ce discours, je ne puis que remercier monsieur Brunier de la généreuse initiative qu'il a prise en répudiant une disposition de loi aussi blessante qu'immorale.

GENINA. Io prendo la parola, non per oppormi alla presa in considerazione, ma per presentare due osservazioni. La prima riguarda l'intrinseco della questione, in quanto che cioè si qualifica questa legge cotanto ingiusta.

Io osservo che a mio credere sebbene peccati in molte parti, questa legge per altro si adatta molto alla volontà delle persone che lasciano la successione quando si tratta di successione discendentale, dappoichè noi osserviamo che tutti i padri di famiglia, i quali fanno testamento, riducono sempre le figlie alla pura legittima; quindi la successione intestata, la quale ridurrebbe sempre le figlie alla sola legittima, e le escluderebbe da concorrere nella successione coi fratelli, a me sembra che non sia tanto ingiusta, inquantochè favorisce piuttosto il desiderio, il volere, le intenzioni del padre, di quel che si faccia violenza, tanto più che il padre può cangiarli col suo testamento. Non è dunque cosa così ingiusta.

La seconda mia osservazione riguarda la proposizione del sig. Gioia. Io amerei che realmente si dovesse trattare questa questione allorchè si rivedranno i Codici, e anche ciò per le

ragioni addotte dal sig. Chenal, perchè io amerei che prima di variare la nostra legislazione si conoscessero tutti i motivi ai quali la nostra legislazione si appoggia; io quindi desidererei grandemente che i motivi su cui si fonda la nostra legislazione venissero realmente fatti di pubblica ragione. Io a tale riguardo ho proposto una legge nelle sedute di questa state, la quale tende a far pubblicare tutti i motivi della legislazione civile e penale, di commercio e di procedura criminale, perchè credo che non si può assolutamente variar una legislazione senza conoscere i motivi che hanno spinto i legislatori a formarla; ciò poi appoggiava ancora la circostanza che era anche necessaria di conoscere i motivi della legislazione, perchè quando saranno uniti a noi nel Parlamento i Parmigiani, i Modenesi ed i Lombardo-veneti, si tratterà allora di dover formare un Codice che armonizzi con tutte le provincie. Come si potrà allora formare un Codice che armonizzi colle provincie se noi non conosciamo i motivi della legge? Questo io dissi solamente per eccitare la Camera a prendere in considerazione la proposta di legge che io le presentai quest'estate.

CASSINIS. Io non tratterò la questione dal punto di altezza a cui fu portata, e che sicuramente somministra opportunità ad ampia discussione ed a maturo esame. Io mi limito a più tenui porzioni. Ho preso la parola per fare alcuni riflessi su quanto osservava il sig. deputato Gioia, e su quanto già esponevano il sig. deputato Sineo ed il sig. conte Sclopis.

Io credo essere indispensabile in tutti i Codici l'unità, quindi quelle rappezzature che secondo le circostanze si facciano, sogliono essere sommamente nocevoli all'intero corpo della legislazione.

In massima, parmi che sia ammessa la necessità di eguagliare la condizione delle femmine a quella de' maschi. Egli è su questo particolare che io intendo di parlare. Già si entrò, per così dire, nelle viscere del nostro Codice, e da varii onorevoli deputati si accennarono degli articoli coi quali la proposta disposizione di legge dovrebbe essere coordinata. A questo riguardo si rispose direttamente e indirettamente, cioè altri osservò che non occorre fare questi coordinamenti, ed altri osservò esservi tali preferenze ingiuste, che comunque la cosa sia, devesi la legge sin d'ora prendere in considerazione.

Si disse dal deputato Brunier che egli non vedeva come l'obbligo che incumbeva al padre di dar la dote alle figlie, potesse in qualche modo influire sul soggetto nostro. Ora io credo invece che influisca assai, perchè, giusta le disposizioni del Codice, la figlia può astringere il padre a darle una dote, mentre il figlio non può astringerlo a fargli un assegnamento. Qual è la conseguenza?

La figlia cui viene assegnata la dote, intanto gode i frutti di questo capitale, salvo ad imputarlo di poi al possessore, ma non ad imputarne i frutti giammai. Per lo contrario, del maschio che avviene? Egli è soggetto alla patria potestà, egli debbe somministrare al padre l'usufrutto sui beni suoi avventizi sino all'età di 30 anni. E così mentre la figlia prende il capitale e ne gode i frutti, il maschio, che colle sue fatiche, coi suoi sudori concorre ad aumentare l'asse paterno, non gode per niente del prodotto del suo lavoro, e queste sue fatiche aumentano le sostanze di cui la figlia prendeva una doppia ragione. Ma si disse, e qui accenno a quanto dissero i deputati Sineo e Sclopis, che è lecito al figlio di separarsi dalla casa paterna, e in questo modo sottrarsi a quell'usufrutto il quale impinguerrebbe le sostanze paterne. Signori, facciamo qui un brevissimo calcolo.

Il figlio non può separarsi dalla casa paterna sino agli anni 25, e la tacita emancipazione allora sorge, quando il figlio sia

stato separato dalla casa paterna per anni 5; ora fino agli anni 30 il padre gode l'usufrutto delle sostanze del figlio: dunque si vede che quegli argomenti cadono in falso, perchè cadono in un falso supposto.

Essa è ancora una flagrante ingiustizia, osservava il deputato Sineo adducendo un ingegnoso esempio, quello cioè di un padre che passò a seconde nozze lasciando un figlio delle prime nozze, ed ebbe molti figli e figlie del secondo letto; egli dunque dice che il figlio del primo letto è ridotto ad un 11.° o ad un 12.° delle sostanze, mentre i figli del secondo letto si prenderebber tutte le sostanze mediante una leggiera prestazione. Ma a ciò io rispondo: mettiamo tutti i figli in equal condizione, dividiamo pure tra tutti in parti eguali le sostanze paterne; forsechè quel figlio avrà più del 12.°? No certamente: egli avrà sempre un 12.°, e i figli del secondo letto avranno un 12.° essi pure, ma il figlio di primo letto, cui voleva il deputato Sineo assicurare da un'ingiustizia, non ne avrà mai di più. Questo ho detto per provare solamente alla Camera, che non si può toccare al Codice in quella parte senza toccarvi in molte altre, e senza rompere quella unità, la quale sola può governare sicuramente un sistema legislativo.

(Gazz. P.)

VALERIO. Domando la parola sull'ordine della discussione.

IL PRESIDENTE. Il sig. Valerio ha la parola.

VALERIO. La discussione sinora passeggiò per lungo e per largo il campo vastissimo della giurisprudenza, ma debbo osservare che nessuno dei facondi oratori parlò per combattere la presa in considerazione della proposta Brunier. Ora parmi che si dovrebbe passare ai voti, perchè non si tratta di discutere la legge, ma solo di prenderne in considerazione il principio. Io ricordo che il regolamento, adottato dalla maggioranza senza leggerlo (*ilarità*), prescrive che quando un progetto di legge è preso in considerazione, deve ancora subire quattro discussioni, una negli uffizi, una nel seno della Commissione, una generale ed una parziale nella Camera!!

Ora se i dottori e professori di giurisprudenza antica e moderna che già ci parlarono di 18 secoli, delle leggi di Giustiniano, che parlarono della condizione civile, morale, legale, religiosa e persino psicologica e fisiologica della donna continuano su questo piede, essi vuotano il sacco della loro dottrina e non ci lascieranno più nulla da ammirare nelle discussioni avvenire (*ilarità*).

Molte voci. Ai voti, ai voti.

VALERIO. Io chieggo dunque che si proceda alla votazione sulla presa in considerazione che io appoggio e si passi alle altre questioni poste all'ordine del giorno...

Voci. Sì, sì: ai voti, ai voti.

IL PRESIDENTE. Farò osservare ai signori deputati che si era aperta la discussione sulla presa in considerazione e che nessuno l'ha combattuta. (Gazz. P. e Conc.)

MELLANA. Ho sentito ricordare dalli deputati Gioia e Genina la prossima riunione con noi dei ducati di Parma e della Lombardia, e non far cenno della Venezia. Ho pure sentito il deputato Sclopis parlare di confini da stabilirsi, di limiti territoriali. Io non so se queste insinuazioni sieno state appositamente messe in campo, se esse nascondino un segreto pensiero, o se invece si debbano attribuire ad involontario errore od a dimenticanza non però scusabile. Quello che so di certo si è che quelle espressioni sono incostituzionali; giacchè non è lecito ad alcun deputato di parlare d'altri confini del regno in fuori di quelli fissati dal nostro Parlamento, e dai liberi voti dei cittadini dei ducati della Lombardia e della Venezia. Questo è un dritto sancito ed intangibile. La forza non lo può

distruggere. — Solo questo Parlamento, solo un voto dei popoli della Venezia, della Lombardia e dei Ducati, restituiti però prima nel pieno possesso della loro libertà, possono apportare mutazione di confini, o stabilire mutazioni territoriali.

IL PRESIDENTE. Osservo all'oratore che è fuori della questione.

MELLANA. Si è sempre nella questione quando si propugnano le costituzionali franchigie. Io esercito questo diritto, e formalmente protesto contro le parole dette dalli sigg. Gioia, Sclopis e Genina, e formalmente li interpello a dichiarare se per dimenticanza od appositamente abbiano trascurato di comprendere la Venezia nelle provincie che si devono congiungere. (Conc.)

RADICE. Io ho chiesto la parola solo per raccomandare alla Camera di voler prendere in considerazione la proposizione che nell'estate scorsa è stata fatta dal signor deputato Genina, e deposta, credo, sul tavolo della presidenza; se la proposizione sia stata discussa negli uffizi, io non lo rammento: in caso negativo sarebbe forse cosa utilissima che il sig. deputato Genina avesse a riprendere la medesima, affinché sia presa in considerazione, ed affinché questa Camera possa, se è possibile, indurre il Ministero a pubblicare i motivi del Codice civile e penale, onde coloro i quali non sono versati nel mistero della giurisprudenza possano in conseguenza ricevere quelle istruzioni che saranno loro necessarie per decidere i futuri progetti. Io pregherò il sig. deputato Genina, in caso che la sua proposizione fosse stata dimenticata, di nuovamente riprodurla, onde la Camera possa prenderla in considerazione.

GENINA. La proposta di legge che io ho quest'estate presentata alla Camera venne... (*interrotto da rumori*).

VALERIO. Questo è fuori della questione.

BUNICO. Giacchè il sig. presidente non vuole che si parli di Venezia, non deve permettere nemmeno ad altri di vagare fuor dei limiti della questione.

SCLOPIS. A me pare non necessaria una legge per la pubblicazione dei motivi della nostra legislazione; io lo domandava negli anni addietro, ed ho sempre creduto necessario che si conoscessero i motivi delle leggi. Non occorre perciò che si faccia una disposizione legislativa; basta che il Ministero lo faccia, ordinando la pubblicazione.

IL PRESIDENTE. Se non vi è altro deputato che dimandi la parola, metto ai voti la presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

(Gazz. P.)

PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA PROPOSTA DEL DEPUTATO BROFFERIO PER LA CREAZIONE DELL'ORDINE DEL VALORE ITALIANO.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la proposta del dep. Brofferio che leggo:

« Art. 1. È creato un nuovo ordine per ricompensare il valore militare colla denominazione di *Ordine del valore italiano*.

» Art. 2. Quest'ordine verrà conferito dal Re, udito l'avviso di un consiglio composto della metà degli uffiziali e di un terzo dei sotto uffiziali della brigata alla quale apparterrà il militare che si è distinto sul campo di battaglia. »

Domando alla Camera se questa proposizione è appoggiata. (È appoggiata).

Ora avrà luogo la discussione sulla presa in considerazione. Se nessuno domanda la parola, metto ai voti la presa in

considerazione del progetto di legge sul nuovo ordine militare.

(La Camera lo prende in considerazione).

Esso verrà stampato e distribuito agli uffici. (Gazz. P.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UN GRAN GIUDICE DELL'ARMATA.

FERRARIS sale alla ringhiera e presenta la relazione sul progetto di legge per l'istituzione di un gran giudice dell'armata (V. Doc., pag 199).

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta lo sviluppo di altra proposizione del deputato Brunier per l'introduzione dei giornali francesi in Savoia.

(La legge) (V. Doc., pag. 98).

LANZA. Mi pare che l'ordine del giorno porti dapprima lo sviluppo di un'altra proposta, cioè che, prima della proposizione del deputato Brunier, venga la discussione della legge di sicurezza pubblica.

IL PRESIDENTE. Viene immediatamente dopo.

Il deputato Brunier ha la parola per svolgere la sua proposizione. (Gazz. P.)

SVILUPPO, DISCUSSIONE E PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA PROPOSTA DEL DEPUTATO BRUNIER PER FACILITARE L'INTRODUZIONE DEI GIORNALI E LIBRI ESTERI.

BRUNIER. J'aurai peu de mots à ajouter à la proposition que vous venez d'entendre. Je dirai seulement que la position topographique de la Savoie présente une physionomie toute exceptionnelle. Elle a, par exemple, sa langue nationale, qui est la langue française; elle ne lit que des journaux français, car je dois faire observer qu'en Savoie il n'y a que les personnes qui ont reçu une éducation achevée qui comprennent la langue italienne. On ne lit donc que les journaux français. Les interdire serait donc interdire la vie intellectuelle, ce serait frapper mortellement l'intelligence du peuple. On comprendra donc l'importance de la proposition que j'ai faite; on comprendra que je l'ai faite parce que nous n'avons pas d'autres moyens de former notre éducation politique. Cependant je dois observer que depuis que j'ai déposé ma proposition sur le bureau de la présidence, en juin, il s'est élevé en Savoie divers journaux qui paraissent satisfaire toutes les nuances d'opinion, et rendent moins urgents les journaux étrangers. J'ai donc dès lors modifié mes résolutions. Ainsi, au lieu de restreindre ma mesure à la Savoie seulement, je la demande pour tous les États; au lieu de demander l'abolition de tous droits, comme j'en avais l'intention, je conclus à ce que tous droits perçus jusqu'à ce jour sur les journaux étrangers quelconques, soient réduits au sixième de leur *abonnement pour l'étranger*. C'est-à-dire que pour l'introduction des journaux dont l'abonnement coûte, par exemple, 60 fr., le gouvernement percevra 10 fr. Ce qui donnera aux journaux de la Savoie, ainsi qu'à ceux de l'Italie le moyen de pouvoir concourir avantageusement.

J'ai aussi additionné à ma proposition première un second article qui permet l'abonnement, en tout temps et dans

tous les bureaux de poste des États. Car actuellement on ne peut s'abonner que tous les trois mois, soit par trimestre, et seulement dans les bureaux principaux, ce qui est un très-grand inconvénient.

MENABREA. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Permetta che domandi alla Camera se la proposizione è appoggiata.

(È appoggiata).

MENABREA. Domando la parola sulla inconvenienza di ammettere questa proposizione di legge, perchè mi pare che sia una cosa piuttosto amministrativa che legislativa. D'altronde per chiarirsi sulla natura dei diritti, che sono prelevati dagli uffici delle poste sopra i giornali, prendo per esempio il giornale *La Presse*. Ebbene si pagano per ogni foglio quattro centesimi per il porto di questo giornale; inoltre si pagano cinque centesimi per il bollo, ed anche un diritto che percepisce il governo, e che non può prescindere senza fare un torto al regio erario. La commissione percepisce tre franchi per ogni semestre: questo diritto è una cosa tutta naturale, perchè se gli abbonati non vogliono dirigersi all'ufficio delle poste saranno obbligati a passare dal libraio, e il diritto della commissione presa dal libraio, sarebbe certamente molto più elevato. Di più, la spedizione si farà in modo meno regolare di quello che si fa per via delle poste, epperò credo che non sia il caso adesso di fare un oggetto di legge della proposizione che è stata qui annunciata dal deputato Brunier. In quanto poi al secondo articolo di quella legge, col quale egli domanda che sia fatta facoltà a tutti gli uffici di posta di prendere quei giornali, parmi che sia una questione amministrativa.

Bisogna sapere che non tutti gli uffici di posta sono stabiliti come sono gli uffici principali: per esempio, nei mandamenti, colui il quale è incaricato di ricevere le lettere, difficilmente potrebbe prendere un abbonamento; mentre nelle provincie, in generale gli uffici possono ricevere doppio abbonamento. Io credo che l'amministrazione, la quale si occupa attualmente di rivedere tutte le cose in disparte, modificherà, introdurrà miglioramenti nell'amministrazione e provvederà anche alle cose che sono state trattate dal signor avvocato Brunier. (Gazz. P.)

MONTENZEMOLO. Il deputato Menabrea diceva ora che le providenze che si reclamano appartengono piuttosto al dicastero dell'amministrazione. Io osserverò in contrario che la libertà di leggere, la libertà di comunicare, è del diritto comune; e se l'amministrazione ha potuto con un'autorità, che credo usurpata, derogare al diritto comune, pare giusto che l'organo della legge ristabilisca il diritto comune, e sancisca la libertà di comunicazione. Egli soggiungeva ancora che si percepiscono tre franchi per diritto di commissione: ma o signori, anche questo è un diritto ingiusto: gl'impiegati hanno uno stipendio per servire il pubblico, e non so perchè il privato debba pagare colui che è stipendiato per servizio del pubblico in una cosa che appartiene al suo ministero. Del resto io non ho potuto ben afferrare il senso della legge; ma a qualunque legge la quale restituisca nella più grande sua larghezza il diritto comune, cioè, la libertà, io darò sempre il mio assenso. (Gazz. P. e Risorg.)

HAET. J'observerai à M. Menabrea que pendant les premiers mois de la session je fis une démarche auprès de monsieur le ministre des finances pour obtenir la révision de ce tarif, et il me fut répondu que cela était une mesure financière à laquelle il ne pouvait être dérogé sans une loi du Parlement. Je me permettrai encore d'ajouter quelques développements aux paroles de monsieur Brunier. Dans ce mo-

ment, les bureaux des chefs-lieux de province peuvent seuls recevoir des abonnements: les abonnés doivent en référer à Turin, et de là seulement part la demande d'abonnement. Cette demande de la province, qui est faite ensuite à Turin, n'a lieu qu'une fois par trimestre, et si, par oubli ou par négligence quelconque, l'abonné ne l'a pas renouvelée à temps opportun, il est obligé d'attendre le trimestre suivant. Il s'ensuit de là une gêne sans compensation aucune pour le Trésor. Je demanderai donc que tous les bureaux de province pussent recevoir et faire eux-mêmes directement à l'étranger des abonnements, ou pour mieux dire, je demanderai que chacun puisse s'abonner directement et recevoir tous les journaux, à la condition seule d'acquitter les droits que vous aurez jugé convenables de fixer. (Gazz. P.)

CAVOUR. Faccio osservare all'onorevole deputato Menabrea che l'imposta sui giornali è stabilita in diritto d'una legge di finanza, quindi non può essere variata se non da un'altra legge di finanza, la quale ha bisogno di essere concepita dal Parlamento. Quindi è che è veramente enorme la tassa annuale per cui ogni foglio, venendo dall'estero, paga 4 centesimi per tassa di posta, e 5 centesimi per bollo, cioè 9 cent. Ora, 9 cent. al giorno per 366 giorni costituisce la somma di 32 fr. e 94 cent. Si aggiunga il diritto di commissione di 3 fr., e si viene a costituire una tassa di 44 fr. e 94 cent. (bisbiglio).

Ora la *Presse* costa 40 fr., e 40 franchi per diritto; dunque è il 100 per 0/0, locchè è contrario a tutti i principii, anche economici.

Io dunque appoggio la proposizione del deputato Brunier, onde la tassa dei giornali esteri sia modificata, e dimando che sia ridotta a limiti convenevoli. Egli ha proposto, credo, il 6 per 0/0, io mi accosto alla sua proposta, ed insisto acciocchè quest'enorme tassa venga senza dilazione diminuita, e ridotta ad un equo e giusto limite.

MENABREA. Io concordo pienamente col sig. Cavour e col sig. Montezemolo sull'opportunità, anzi necessità di favorire quanto sia possibile l'introduzione dei giornali stranieri. Ma è più necessario che vi sia un'amministrazione alla quale possa rivolgersi chi brama avere un giornale.

E tale è l'amministrazione delle poste che somministra i mezzi più facili e anche, nello stesso tempo, i più sicuri per raggiungere questo scopo. Ora si è intaccato il diritto di commissione che è di lire 5 per *trimestre*: ma, signori, certamente ci vogliono degl'impiegati, degli uomini per servire le poste, e questi impiegati, questi uomini bisogna pagarli; per pagarli ci vogliono i mezzi, e questi mezzi appunto sono tratti dalle imposte. Se si ricorre ai librai certamente costa di più, laonde io credo che sia un mezzo anche più economico di avere i giornali stranieri. In quanto poi al diritto di 4 centesimi per la posta, dico che questo non deve essere l'oggetto di una legge speciale. Siccome questo diritto forma una parte della imposizione, questo verrà in discussione allorquando si tratterà del bilancio dello Stato, e certamente se qui vi fosse il ministro di finanze si opporrebbe alla presa in considerazione di questa legge, perchè non si può toccare ad una delle maggiori rendite dell'Erario.

Perciò io dico che sarà meglio il rimandare alla discussione del bilancio la mozione che è stata proposta. In quanto poi al diritto di commissione osservo per la seconda volta, che questo diritto non è esorbitante, perchè serve a pagare quegli impiegati che sono necessari per varie amministrazioni.

(Gazz. P. e Risorg.)

BRUNIER. Je ne vous fait qu'une simple observation relativement à ce que vient de dire monsieur Menabrea. Je ne

vois pas quelle difficulté s'oppose à ce que l'on puisse s'abonner aux journaux étrangers dans tous les bureaux de poste. On s'abonne bien dans tous les bureaux de poste pour les journaux de l'État. Quelle difficulté donc y a-t-il à ce qu'on en fasse autant pour les journaux étrangers? Il est donc très-facile de remédier à cet inconvénient.

MENABREA. Io non dissento col sig. Brunier sulla convenienza di facilitare per quanto sia possibile l'abbonamento ai giornali; ma dico che la difficoltà sta precisamente nell'organizzazione dell'ufficio. Ora il Ministero si occupa del riordinamento generale delle poste, e credo che, quando verrà il momento, si provvederà anche al desiderio espresso dal deputato Brunier, e al quale io aderisco pienamente. (Gazz. P.)

MICHELINI G. B. Io credo doversi prendere in considerazione la proposta del deputato Brunier, tendente a diminuire i dritti che gravitano sull'introduzione dei giornali forestieri; ed alle ragioni addotte dai preopinanti aggiungerò la seguente osservazione. Per lo passato, sotto il dispotismo, questi dritti erano fondati su due motivi: il primo ed il principale era quello di scemare, per quanto fosse possibile, la lettura dei giornali che ci venivano di Francia. I forti dritti ne scemavano il numero. Citerò ad esempio il *Moniteur Universel*. Erano proibiti i giornali ministeriali di Francia, anche sotto l'impero di Luigi Filippo, sotto il ministero Guizot; ma o sia che il Governo non osasse o, qualunque ne fosse il motivo, era permessa l'introduzione del *Moniteur Universel*; se non che a Parigi esso costava 110 lire e 180 in Piemonte, il quale diritto di 70 lire ne diminuiva grandemente la diffusione. L'altro motivo dei dritti che gravitano sui giornali forestieri, consisteva nell'interesse delle finanze, alle quali volevasi procacciare una fonte di reddito.

Ma di questi due motivi, io credo che il primo sia cessato o debba almeno cessare. Riguardo al secondo, osserverò che in cose di finanze, due e due non fanno sempre quattro, cioè che sebbene si diminuiscano i dritti non ne scapiteranno le finanze, la maggiore introduzione compensando i minori dritti. Credo anzi che tale diminuzione sarebbe utile alle finanze; oggidì principalmente che molto crebbe il bisogno di occuparsi di cose politiche.

Conchiudo pertanto doversi prendere in considerazione la proposta Brunier. (Conc.)

LEVEY. Il faut observer qu'outre les droits de la douane, il y a une censure qui examine tous les ouvrages de l'esprit. M. Chenal nous a fait observer les difficultés que l'on éprouve à introduire de l'étranger dans les États, les ouvrages intellectuels, non-seulement du côté de la douane, mais encore du côté de la censure. Quant à moi, je ferai maintenant observer que cette censure est excessivement gravatoire, soit à cause de la perte de temps, soit à cause des dépenses auxquelles elle oblige les introducteurs de ces ouvrages. A cet égard je ferai remarquer que j'ai acheté un ouvrage à Genève qui m'a coûté 16 livres, et qu'après tous les frais de douane et de censure il m'est venu à 59 55, c'est-à-dire à 25 55 en sus de son prix d'acquisition. C'est une vraie prohibition, un ordre de choses qui ne peut pas exister avec un gouvernement constitutionnel. J'appuie donc la proposition de M. Brunier, afin que ces sortes d'ouvrages de l'esprit aient une libre introduction chez nous, afin que les livres et journaux français soient admis librement, puisque nous ne pouvons pas méconnaître que la France est notre maîtresse en science et en civilisation.

COSTA DE BEAUREGARD. Je demande la parole pour inviter M. Menabrea à vouloir bien nous faire connaître les raisons qui établissent cette énorme différence qu'il y a entre

le prix d'abonnement des journaux, et le prix auquel ils viennent dans nos Etats, tant en Piémont qu'en Savoie. Je prie M. Menabrea de vouloir bien nous le dire.

MENABREA. Je réponds à M. De Costa, que l'unique motif de cette considérable augmentation de prix, ne provient point des droits extraordinaires, mais qu'elle résulte uniquement des frais de transport et de commission. Quant aux droits perçus par les bureaux des postes, le temps n'a pas encore permis au Ministère de les régler suivant le nouveau gouvernement représentatif: mais je puis vous assurer qu'au plus tôt il y pourvoira.

Quant à ce que disait M. Levet de la liste de certains journaux seulement qu'il est facultatif de demander, je crois que ce n'est là qu'une mesure qui tient à faciliter au gouvernement la connaissance des droits qui sont perçus sur leur compte, et qu'il n'y a du reste aucune difficulté à ce que le Ministère n'accepte avec bienveillance toutes les demandes qu'on pourra lui faire pour obtenir les journaux étrangers que l'on désirera.

JACQUEMOUD G. Il est d'autant plus indispensable de faire une loi complète sur l'introduction des journaux étrangers, qu'il est défendu, sous des peines graves, de s'abonner aux journaux publiés hors des États, autrement qu'à la direction des postes royales, et celle-ci ne reçoit les abonnements que des journaux autorisés par M. le ministre des affaires étrangères. Bien plus, la prohibition d'introduire des journaux étrangers subsiste encore dans le cas où l'on ne s'est pas abonné à la poste: ainsi il existe une double entrave à l'introduction des journaux étrangers, savoir: 1.° un impôt de plus de cent cinquante pour cent du prix d'abonnement, quant aux journaux permis; 2.° un nombre illimité d'exclusions; car la nomenclature des journaux, dont l'introduction est autorisée, est encore très-restreinte. Cela posé, je crois qu'on devrait diminuer considérablement l'impôt sur l'entrée des journaux étrangers et laisser à chacun la faculté de s'y abonner ou directement, ou par la voie de la poste suivant qu'il jugerait convenable, en révoquant toutes les lois contraires. Je saisis cette circonstance pour recommander au ministre de diminuer également les droits d'entrée qui pèsent sur les livres, lorsqu'on revisera le tarif des douanes. Ces droits ne sont pas en rapport avec la valeur des livres. Un gouvernement libéral doit avoir à cœur de favoriser, autant que possible, le développement de l'intelligence. La liberté de s'abonner à tous les journaux étrangers, et de faire venir des livres, au moyen d'un impôt modéré, est une conséquence de la liberté de la presse.

VALERIO. Le ragioni fin qui esposte evidentemente dimostrano la necessità, che anche l'abbonamento, l'entrata ed il trasporto de'giornali esteri entrino nel diritto comune. Coloro che vorranno abbonarsi alle poste, se vi trovano il loro comodo ed il loro utile assoggettandosi alle tasse stabilite, lo facciano: ma deve essere permesso a tutti i commissionari e librai di ricevere gli abbonamenti: il pubblico saprà discernere chi lo serve meglio.

Al sig. Menabrea il quale affermò che alla nota dei giornali stabilita alla posta per cura del Ministero degli esteri si aggiungeranno altri giornali a richiesta dei deputati, rispondo che tutti i giornali debbono essere introdotti a richiesta di ogni cittadino qualunque, deputato o non deputato. Io chieggo altamente: privilegi per nessuno, diritto comune per tutti.

MENABREA. Io non ho mai inteso di attribuire alcun privilegio ai deputati.

Molte voci. Ai voti, ai voti.

LEVET. Je n'ai qu'un mot à ajouter. Je ferai seulement

observer que l'intérêt du trésor, qui a été si chaleureusement défendu par monsieur Menabrea, ne doit pas être conservé sur un droit de prohibition. Par le passé le journal *La Presse*, par exemple, coûtait à Paris 40 fr. et nous revenait ici à 132 fr. 50 cent.; par conséquent au prix triple et plus du journal. Je parle de prohibition, car c'en est une indirecte, (puis qu'en voulant vous abonner aux journaux français), vous devez vous adresser au Ministère. M. Menabrea a l'air de contredire ce que je dis; cependant je peux vous assurer que j'en suis parfaitement certain, pour en avoir fait moi-même l'expérience en demandant des journaux qui se publient en France, et qui m'ont été refusés, parcequ'ils n'étaient pas portés sur la liste des autres journaux.

CHENAL. Les considérations que l'on vient d'émettre, tendant à laisser pénétrer librement les journaux en Savoie, ont droit d'être accueillies avec d'autant plus d'intérêt qu'une foule de jeunes gens privés des cabinets littéraires, se sont livrés à des désordres moraux les plus regrettables. Dans l'absence de toute jouissance intellectuelle, ils se sont abandonnés au jeu avec frénésie, n'ont rencontré dans ce passe-temps que la ruine et tous les vices qui en sont le cortège obligé.

Turin n'a jamais été pour la Savoie un foyer de lumières; la langue qu'on parle en deçà des Alpes s'y oppose. Les connaissances n'arrivent en Savoie que par la voie de la France, qui seule lui a imposé son langage et ses idées (*Rumori*). Que cette assertion, messieurs, ne vous étonne pas! Rousseau n'a-t-il pas dit dans ses Confessions que Genève, sans la France, serait dans la barbarie? La parité est la même pour la Savoie. Le despotisme dont nous venons d'échapper était-il donc de nature à développer les idées, à féconder l'intelligence? Non, messieurs, la tyrannie ne sait que stériliser, paraliser les facultés de l'âme. Depuis 40 ans la France a enrichi l'Europe d'une foule de grandes découvertes, et ce bénéfice n'est dû qu'à la liberté.

La libre introduction des journaux doit encore s'étendre aux livres dont la Savoie est privée. Rien ne justifie les entraves que rencontre leur importation dans cette contrée. Un individu est-il porteur d'une composition française quelconque, s'il n'est pas muni des trois feuilles exigées, sur lesquelles le titre doit être relaté, le douanier y supplée en dressant un procès verbal, qu'il taxe d'un franc cinquante centimes: puis l'ouvrage est envoyé au censeur, d'où il retourne à la douane après un temps indéfini, souvent aussi maculé que méconnaissable.

Naguères un livre déposé à Annemasse, frontière de Genève, s'envoyait à Thonon situé à 6 lieues de distance, ce qui nécessitait pour l'aller et le venir un parcours de 12 lieues. Pour mieux entraver la propagation des idées, jamais le gouvernement n'a voulu placer le censeur sur le lieu même où se trouve le principal bureau des douanes; il préfère soumettre le malencontreux volume à courir sans fin la prétontaine, à l'exonérer par un tarif odieux.

Au sein des solitudes savoisiennes, enfermé dans les montagnes, au contact des hivers les plus longs et les plus rigoureux, l'homme a besoin plus qu'ailleurs de se mettre en communication avec la pensée étrangère, avec des idées qui ne lui parviennent que par la voie des livres. Nous ne vivons pas seulement de pain, messieurs, mais encore de la nourriture intellectuelle: nous priver de cette jouissance, c'est nous matérialiser, c'est nuire au noble développement de l'âme, c'est la jeter au vice. Il est à remarquer que ce sont les contrées les plus ignorantes que livrent plus de coupables aux tribunaux. J'insiste donc pour que l'on fasse disparaître une trace

de barbarie qui pèse encore sur la Savoie, qui prive ses habitants du noble aliment dont ils ont besoin. Ou le pouvoir veut aborder franchement la liberté, et alors il doit en accepter les moyens; s'il préfère la servitude qu'il nous le dise sans détour, ce sera plus loyal. L'hypocrisie ajoutée à la tyrannie n'est qu'une douleur de plus. Pour dernière considération, j'ajouterai que le pouvoir trouvera, dans l'abaissement du tarif douanier des journaux et des livres cent fois, et mille fois, la valeur de celle qu'il perçoit aujourd'hui; il y aura donc à la fois et moralité et avantage pécuniaire.

COSTA DE BEAUREGARD. Je ferai observer à notre honorable collègue Chenal que dans la Savoie un grand nombre de personnes connaissent la langue italienne. Cette assertion du reste se justifie par les nombreux abonnements des journaux italiens dans notre pays.

CHENAL. Je demande la parole pour un fait personnel. Je ne disconviens pas qu'un grand nombre d'individus comprennent l'italien; mais cette série se limite dans ceux qui ont été gradués dans l'université de Turin, qui ont été élevés à l'académie militaire, qui ont servi sous les drapeaux, et ceux qui, à l'exemple de monsieur Costa, sont élevés à des hautes dignités gouvernementales. Pour tous les autres la langue de Metastasio est à peu près inconnue. Les habitants de nos campagnes qui émigrent en France, l'ignorent absolument. Hélas! c'est d'autant moins étonnant que nous possédons des députés qui ont peine à la comprendre (*Harità generale*).

IL PRESIDENTE. Metto ai voti la presa in considerazione della proposizione del deputato Brunier per l'introduzione dei giornali francesi in Savoia.

Alcune voci. A tutto lo Stato.

VALERIO. Tutti i giornali, non solo i francesi.

Voci. Sì, sì.

IL PRESIDENTE. Chi intende che questa proposizione sia presa in considerazione voglia alzarsi.

(È presa in considerazione).

Sarà stampata e distribuita agli uffizi. (*Gazz. P.*)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA; RICHIAMO DEL MINISTRO DELL'INTERNO SUL RELATIVO RAPPORTO.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione della legge di pubblica sicurezza sulla quale si è già udito il rapporto della Commissione: la discussione generale è aperta (*V. Doc., pagine 181 e 182*).

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dell'interno.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Signori, prima di tutto io debbo fare una lagnanza; io non mi lagno dell'eloquente parola del deputato Brofferio, non mi lagno delle frasi incisive del deputato Buffa, non mi lagno della briosa dialettica del deputato Ravina; quelli che chiudono in petto un'anima generosa, suppongono anche nel loro avversario un'anima egualmente generosa, e quantunque possano fallire, quantunque possano essere in dissenso le opinioni, non lo portano mai a supporre intenzioni che sieno meno devote a quella fede che noi tutti abbiamo giurato alla libertà, alla indipendenza italiana, alla costituzionalità. Ma mi debbo lagnare, ed altamente delle parole del relatore della Commissione. L'onorevole mio amico l'avvocato Sineo che volle associarsi a' pensieri, a' concetti che in questa relazione si contengono,

non credo però che voglia appropriarsi tutte le insinuazioni, tutte le espressioni che in questa relazione si contengono; ei mi conosce, ed il mio carattere credo che possa far fede come io non vada mai lontano da quei principii liberali che ho giurato. Ma sappia il relatore della Commissione, che io, nè come uomo, nè come cittadino, nè come deputato, nè come ministro, non ho mai dato luogo a sospettare d'animo poco generoso, e quindi credo che la squisita generosità della Camera mi farà ragione.

Ora vengo alla legge.

Era facile il dire cosa poco favorevole ed odiosa una legge di sicurezza pubblica. La sicurezza pubblica si compone, anzi prima della nostra amministrazione, si intitolava quasi semplicemente di repressione. Noi abbiamo creduto che fosse miglior consiglio farne un elemento di tutela, ed unirvi pure insieme a quella la repressione del disordine e del tumulto, l'idea di beneficenza, l'idea di sovvenire ai bisogni delle classi povere.

Egli è precisamente dunque in questo sentimento che io venni compilando quella legge che ho avuto l'onore di proporre alla Camera, legge che mentre reprimeva gli abusi della libertà in taluni, mentre reprimeva il vizio, dessè anche aiuto all'infornio. Il sig. relatore della Commissione e la maggioranza della Commissione credettero che questa legge peccasse in molti modi, peccasse d'inopportunità, peccasse di durezza, peccasse di inefficacia. Cominciava per dire il relatore che con questa obbligazione che si imponeva a tutti quelli che non avevano domicilio fisso, e che non avevano mezzi di sussistenza, od alcuna occupazione, specialmente applicando questa designazione ai profughi lombardi, l'obbligarli di andare a spiegare la loro indigenza all'autorità pubblica, fosse forzarli ad una umiliazione indegna di quello spirito di carità che dobbiamo avere pei nostri fratelli. Per verità io mi faccio dell'umiliazione un'idea ben diversa di quella del signor Guglianetti. (*Gazz. P., Conc. e Risorg.*)

L'italiano che per la causa della libertà ha perduto patria e sostanze, e trovasi ridotto all'indigenza, io non credo che abbia ad esserne umiliato; io credo invece che palesandosi nudo per la causa dell'italiana indipendenza riscuota il più grande elogio che si possa fare ad un uomo (*Segni d'approvazione*).

Ora il dovere che si impone a tutti quelli che non appartengono al paese, e che non hanno domicilio dichiarato e impiego, non è soltanto pei profughi lombardi, ma bensì per tutti quelli che dimorano nello Stato. Non porta sicuramente prostrazione in quelli che sono indigenti per una causa nobile; non porta umiliazione in quelli che sono indigenti per avversa fortuna, ma opera solo in modo da sottrarre dalla società quelli che vi si trovano per vizio. E di questi l'umiliazione non importa, perchè sono quelli che vivevano nelle grandi città di Lombardia di ladroncelli e di frodi.

Quando l'occupazione austriaca costrinse il ricco ad allontanarsi, quando l'occupazione militare portò una più severa indagine sopra quelli che si trovavano in quelle città, questi vennero ad esercitare la pessima loro arte negli altri paesi.

Questi non sono martiri della causa italiana, non hanno mai prese le armi contro l'austriaco. Le impugnarono solamente contro i cittadini pacifici. Ora, poichè i fatti parlano chiaro, nella città di Genova e in questa capitale si incontrano moltissimi i quali non erano per nulla compromessi nella guerra dell'indipendenza; si trovano moltissimi che furono posti in libertà dagli ergastoli, e dalle altre prigioni della Lombardia. Quindi bisognava sapere dove fossero, bisognava infine sottoporli ad una sorveglianza per parte dell'amministrazione di

pubblica sicurezza. Di più, la guerra che si combatteva, la levata d'uomini, lo schiudimento di alcune carceri, la miseria che appunto per questi casi s'introduce nei nostri paesi, la mancanza infine d'un ordine severo nella polizia, aumentò pure il numero de'nostri indigenti a tal punto che le città come le campagne sono insultate da questi malandrini che crescono a dismisura. Ora, dunque, era necessario di venire ad un riparo contro questi danni; e fu appunto per questa ragione che, mentre nella prima legge il Ministero aveva soltanto contemplato quegli'italiani che venivano dalle provincie del regno unito, e che si ammantavano della veste di profugo per venir a commettere delitti in queste terre, pensò fosse insufficiente, e la estese non solamente a questi, ma a tutti li stranieri che si trovassero in questo paese, la estese anche a quelli che non avendo nè domicilio fisso, nè alcuna occupazione, nè alcun mezzo di sussistenza, vivevano soltanto di soccorsi eventuali. Noi dunque crediamo che la necessità di questa legge era giustificata da queste circostanze che ho accennate; noi crediamo che l'opportunità di essa era pure giustificata dalla necessità di venire a rimediare a queste durissime circostanze, e da quella pure di sceverare quelli che si ammantavano della veste di profughi, da quelli che non sono che malfattori, e noi abbiamo creduto pure che non vi fosse sevizie in ciò appunto perchè, mentre si puniva chi era per vizio in quello Stato, sotto la sorveglianza della pubblica amministrazione, si stendeva una mano soccorrevole a quelli che non avessero nulla a rimproverarsi, ma anzi avessero soltanto da attribuire questo stato d'indigenza ad una così nobile causa.

Io ne chiamo testimoni i signori deputati della città di Genova, se queste misure non fossero altamente richiamate da quella nobile città; se questa città non sia stata posta in pericolo appunto da una mano di gente di cui non si conosceva in nessun modo qual fosse la origine, qual fosse il modo con cui viveva. Noi crediamo che vi fosse necessità, perchè gli ordini attuali non dessero abbastanza vigoria nell'amministrazione della sicurezza pubblica, e perchè non vi potesse essere un modo spedito per prevenire questi delitti. Il codice nostro penale veramente provvede ed agli oziosi, ed ai vagabondi; ma per esser posto nella categoria dei vagabondi, vi vogliono alcune condizioni, le quali non facilmente s'incontrano in quelli che da poco tempo si trovano in questi Stati, in quello che può accennare una causa qualunque che giustifichi la sua entrata nel paese.

Per gli oziosi vi era pure una legge, ma questa legge non dà luogo ad una repressione, se non quando questi oziosi abbiano già passato una sottomissione legale; questa sottomissione legale non si poteva riconoscere, e i tribunali non la riconoscevano in quello che avesse passato una semplice sottomissione davanti alle autorità di polizia. Quindi nelle circostanze eccezionali in cui si trovava il paese, noi abbiamo creduto che fosse necessario di venire anche ad una eccezionale misura, e che si potesse sul solo fatto che un individuo si trovò ozioso fuor del suo originario domicilio, fuor del suo domicilio dichiarato, e che non sa indicare un mezzo di sussistenza, questi da quel momento sia sotto la sorveglianza della polizia. Ma vedete come siamo stati guardinghi a questo riguardo per rispetto appunto ad *italiani*, mentre si offriva loro un modo di provvedere al loro sostentamento col l'arruolamento nell'armata, col soldo e soprassoldo dei nostri soldati, se erano validi, e se erano in un'età che potessero portare le armi; e quando essi non volessero arruolarsi, o quando essi nol potessero pel loro sesso o per la loro condizione fisica, allora ci si dava un sussidio in quei luoghi deter-

minati; ma mentre ciò si somministrava, non si ponevano sotto la sorveglianza dell'amministrazione.

La sorveglianza dell'amministrazione di sicurezza pubblica era riservata soltanto contro quelli i quali essendo oziosi, hanno già dimostrato come per vizio essi si trovino in quello stato in cui sono, e non possono attribuirlo in nessun modo a una sventura. Io credo che la Camera si renderà persuasa di questa ragione, e vedrà come sia comandato dalla necessità di provvedere con qualche mezzo alla pubblica sicurezza; nè vorrà ridurre questa legge ad una semplice legge di sussidio ai Lombardi. Spero che le vorrà rendere quel vero carattere che ha di una repressione contro chiunque è veramente in ozio colpevole, e procurare insieme un sussidio a quelli che unicamente per sventura si trovano in quello stato. Io perciò non posso accettare le modificazioni fatte dalla Commissione, e spero che la Camera vorrà approvare il progetto tale quale fu proposto. (Gazz. P. e Risorg.)

GUGLIANETTI relatore. Domando la parola per un fatto personale.

Io aveva deliberato, secondo il consueto, di aspettare a prendere la parola per sostenere la legge modificata dalla maggioranza della Commissione verso il fine della discussione per così rispondere a tutti gli oratori che fossero per combatterla, ma non posso lasciar passare oltre la discussione senza difendermi dai vivi attacchi personali, che in un modo così sconvenevole mi vennero diretti (*Segni di viva disapprovazione al centro*).

Signori (*rivolgendosi al centro*), ho il diritto di difendermi. Io me ne appello a tutti coloro che hanno letto il rapporto se vi è nulla di personale contro il ministro, che scende dalla tribuna (*Rumori*). Io ho attaccato il signor Pinelli come ministro dell'interno, ho attaccata la sua amministrazione, non mai il signor Pinelli deputato, od altro qualunque de'miei colleghi. Vi sono delle osservazioni contro la legge, osservazioni le quali strettamente si connettevano coi proposti provvedimenti di polizia; ma alla persona del signor Pinelli io non ho mosso nessun attacco, nessuna offesa. All'incontro egli violando ogni legge di convenienza parlamentare (*Rumori al centro*), si pose direttamente ad offendermi personalmente: anzi per rendere più odiose le insinuazioni che ha portato contro di me, si è messo a fare dei confronti tra il mio contegno, e quello di altri deputati da lui nominati: e tutti sanno che niente di più odioso vi ha che il paragone. Ora io protesto contro questo modo di agire, contrario affatto ad ogni principio di dignità parlamentare, contrario ad ogni legge di convenienza (*Rumori ed applausi*). Riservandomi in altro tempo a combattere le sue ragioni, cioè nell'ultimo, quando gli altri oratori avranno parlato, dichiaro intanto che io non ho mai attaccato le persone, ma solo la politica del ministro e i modi della sua amministrazione come non solo è diritto, ma dovere di un deputato (*Approvazione su molti banchi e dalle tribune*). (Conc.)

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Se il signor deputato Guglianetti desidera conoscere i tratti del suo rapporto da cui io mi debbo tenere personalmente offeso, io ne lo soddisfacio.

Primamente egli scrisse:

« Che sarebbe cosa oziosa il rintracciare quale dei motivi »
 » addotti dal ministro per ispiegare siffatta determinazione »
 » (quella di ritirare il primo progetto di legge) trovisi più »
 » ragionevole e fondato, che crede però di bene interpretare »
 » i vostri sentimenti, affermando che desso cadde dinanzi alla »
 » squisita generosità del vostro animo. »

Questo fu detto onde si sappia che probabilmente l'animo

di chi propose quella legge non era dotato di squisita generosità . . . (*Interrotto da rumori alla sinistra e da voci di assenso del centro*).

Più sotto aggiunge:

« Il che dimostra non esservi quella somma necessità cui ho accennato poc'anzi, giacchè il signor ministro dell'interno l'avrebbe pure sentita prima del 16 ottobre, e non avrebbe certamente avuto ritrosia a giovargli per una volta di quei poteri de' quali così generosamente adoperò ad altri oggetti. »

Or io domando: che ha egli inteso di significare con codesto periodo pieno di acre ironia contro di me, e avvolto in insinuazioni che non voglio qualificare? . . . (*Rumori dalla sinistra e dalla galleria*). (Gazz. P.)

GUGLIANETTI. Giacchè il signor ministro sostiene che quelle due parti della mia relazione contengano un attacco personale contro di lui, è mestieri che io mi difenda dimostrando che quelle si riferiscono alla sua amministrazione, non mai alla sua persona. — Quando scrissi che il primo progetto di legge da lui proposto il 30 ottobre cadde dinanzi alla squisita generosità di quest'assemblea, non feci che allegare un fatto incontestabile, di cui io fui testimone nell'ufficio al quale apparteneva, e che potrebbe essere asseverato dalla intera Camera. Ora l'accennare una verità di fatto, un fatto incontestabile, non può certamente essere un'ingiuria, un attacco personale contro il signor ministro (*Approvazione*).

Ma quand'anche egli ne volesse trarre un'illazione veramente lontana, che cioè la Camera a mio avviso avesse dimostrato sentimenti squisitamente generosi rigettando la legge da lui proposta, non vi si potrebbe pure incontrare verun'offesa; perchè essendovi molti gradi di generosità, l'animo del signor Pinelli può essere generoso, benchè non *isquisitamente* a fronte dei provvedimenti da lui presentati. Tra la *squisita generosità e l'ingenerosità* per non dir altro vi ha un grande intervallo, ed il signor ministro non si potrebbe lagnare che altri non riconosca in lui la prima, purchè non lo s'incolpi della seconda. Dunque in quelle mie parole non havvi veruna offesa, verun attacco personale contro il sig. Pinelli (*Applausi dalle tribune ed approvazione su molti banchi*). Nemmeno le altre parole della relazione da lui citate contengono un'ingiuria contro di lui; poichè è un fatto incontestabile che il Ministero usò largamente dei poteri straordinari conferitigli con la legge del 2 agosto, ed il sig. ministro dell'interno a preferenza dei suoi colleghi; al quale proposito mi basterà accennare la legge sui gesuiti, sui municipii, quella di pubblica sicurezza ed altre molte. Siccome poi a quel tempo già esistevano le cause dei pericoli ora temuti per la pubblica tranquillità, il concorso cioè dei profughi e dei liberati dalle carceri, e degli stranieri, e ciò nondimeno il signor ministro non credette di prendere alcuna misura speciale per assicurarla, ne ho dedotto che quei pericoli non erano così gravi da rendere necessari particolari provvedimenti di servitù e di rigore contro quegli individui. Ora io non so intendere, come da questo ragionamento così semplice, e fondato su fatti certissimi, e da non potersi contrastare, il sig. Pinelli ne deduca un'offesa, un attacco personale, e me ne appello volentieri a tutti coloro che vogliono giudicare con imparzialità quelle mie parole.

Ripeto pertanto che io non diedi occasione giusta e fondata al signor ministro di attaccarmi personalmente come ha fatto, ed in un modo affatto sconvenevole, affatto contrario agli usi parlamentari, anzi alle regole di una buona e colta società, con quegli odiosi paragoni già accennati. — A suo tempo prenderò la parola per difendere la legge modificata dalla Commissione, ma al fine della discussione per non te-

diare la Camera con inutili ripetizioni (*Applausi dalle tribune ed approvazione da molti banchi dei deputati*).

(Gazz. P. e Conc.)

IL PRESIDENTE. Signori, è aperta la discussione generale sul rapporto della Commissione. Il sig. Brofferio, primo fra gli oratori iscritti, ha facoltà di parlare.

BROFFERIO discende dal suo banco e s'avvia alla ringhiera.

JACQUEMOUD A. (*dal suo posto*). Je suis le premier inscrit.

BROFFERIO. Il primo iscritto sono io, ma però se il signor Jacquemoud vuole parlare, io gli cedo volentieri la parola.

JACQUEMOUD A. Je ferai remarquer à la Chambre qu'il s'agit ici de vider une question réglementaire et préjudicielle. La priorité de la parole n'appartient pas à M. Brofferio, mais à moi; et je crois pouvoir le prouver. Lors de la présentation de la loi du 30 octobre par M. le ministre de l'intérieur, MM. Brofferio, Montezemolo et Salmour s'inscrivirent pour le tour de parole. Le 2 novembre M. le ministre retira son projet de loi sur la police, et en présenta un autre daté dudit jour. Il me paraît que l'inscription prise par ces messieurs pour le tour de parole sur la loi du 30 octobre a dû être périmée par le retrait de cette loi, et qu'elle ne peut ainsi servir pour la priorité de parole sur la loi nouvelle du 2 novembre. Pour moi, je suis le premier inscrit pour parler sur cette dernière loi; il est donc certain que mon inscription prime la leur; car la loi du 2 novembre est une loi nouvelle qui n'a aucun lien matériel avec celle du 30 octobre. Si je suis entré dans cette question préjudicielle, ce n'est pas que je tiens précisément à être le premier orateur dans la discussion; mon but est tout simplement de constater mon droit; ce droit reconnu une fois, comme il me paraît l'être par l'assentiment général de la Chambre, je déclare que je suis prêt à abandonner, par courtoisie, la priorité de la parole à mon illustre ami Brofferio. Je le prie donc de n'avoir aucun scrupule et de monter le premier à la tribune. Je suis toujours à temps de parler quand c'est après un ami et un homme de la même opinion démocratique.

VALERIO. Parmi che la questione promossa dall'onorevole deputato Jacquemoud meriti qualche considerazione, perchè l'ordine con cui debbono iscriversi gli oratori ha la sua importanza. Il Ministero aveva presentata la prima legge contro i Lombardi, ed allora s'iscrissero per parlare i signori Brofferio, Salmour ed altri. Quella legge venne ritirata, e fu rimpiazzata da quella che discutiamo oggi, ed allora s'iscrisse primo il dott. Jacquemoud. Ora il dott. Jacquemoud sostiene, e credo io con ragione, che le prime iscrizioni degli oratori, essendo ritirata la prima legge, rimangono annullate: che egli è quindi il primo oratore iscritto per parlare sulla legge attuale, e che quindi è in diritto di cedere la parola al deputato Brofferio.

IL PRESIDENTE. Poichè il signor deputato Jacquemoud gli cede la parola, il signor Brofferio ha facoltà di parlare.

(Gazz. P.)

BROFFERIO. Tra tante leggi di polizia che esistono ancora, che esistono pur troppo come una funesta eredità del passato, sotto l'impero di un Codice penale, che, sebbene portasse utili riforme conserva tuttavia l'impronta di rigorose intenzioni, si viene a chiedere una nuova legge di polizia quasi mancassero mezzi al potere, autorità ai magistrati, ordinamento alla forza pubblica.

Contro questa nuova durissima legge io sorgo a combattere in nome della giustizia, in nome dell'umanità, in nome della fratellanza italiana.

Colse opportunità il signor ministro dai casi dolorosi di Genova per presentarci la legge sua: ma questi casi, ci perdoni il signor ministro, giunsero all'orecchio nostro alquanto diversi dall'espressione che a lui facevano gli agenti della ligure polizia.

Parlavasi in quella relazione di trame sovvertitrici, di ardite provocazioni, di sanguinose disfide, e consta invece che le sole grida che suonarono eran queste: *Viva l'Assemblea Costituente*: grida nè colpevoli, nè agitatrici.

Qualche manifesto portante il desiderio della *Costituente Assemblea* si affiggeva negli angoli delle vie. Era savio partito non farvi attenzione. Ma invece si mandarono agenti della forza a conquistare colla sciabola snudata quei pezzi di carta, e portavani quasi trofeo sulla punta del ferro per le strade di Genova.

Era un pubblico avvisatore colui che inconsapevolmente affiggeva l'innocente manifesto, e contro la disposizione dello Statuto che non vuole sia tolta la libertà a chicchessia senza un decreto del Tribunale competente, quell'avvisatore veniva brutalmente arrestato.

Questo arbitrario atto muove a sdegno i circostanti e si va al palazzo del governo perchè sia riparata la violenza. Anche allora non era malagevole ritornare alla calma un piccolo stuolo d'irritata gente: non si danno assolute risposte, si fanno imprudenti minacce, e senza passare almeno alle tre intimazioni dalla legge prescritte si trae sulla moltitudine, e mentre si afferma che si traeva in alto, le palle tempestavano nel basso, e cinque cittadini sono gravemente feriti e due percossi mortalmente.

Io non voglio imprendere la giustificazione dei tumultuanti, ma dico che essi furono con arbitrarie violenze provocati dagli agenti del governo, e soggiungo che il tumulto era facilissimo a pacificarsi con saggi provvedimenti; e concludo che prima di versare il sangue cittadino non vi è sacrificio che basti a chi ha in mano i destini di una città che è regina del flutto Tirreno (*Applausi*).

Non si mancherà certamente di osservare che molti mali umori covano in Genova: che odii profondi contro il Ministero vi allignano; che arditi desiderii si vanno manifestando; che accese declamazioni si vanno gettando in faccia al potere.

Ma sono essi convinti i signori ministri di non avere per nulla contribuito a queste dolorose condizioni di cose?

E la pace indecorosa a cui voi aspirate fra gli appelli incessanti di guerra che vi fa l'Italia, che vi fa l'Europa; e le reliquie di una condannata oppressione tenacemente consacrate; e gli uomini antichi con grande pertinacia a cose nuove mantenuti; e gli slanci repressi, e le speranze agghiacciate, e l'entusiasmo con sottilissime arti soffocato, pretendete voi che sollevati non abbiano molti sdegni, e che a molte irritazioni non abbiano dato argomento?

Mettetevi dunque una mano al cuore, o ministri, e siate più indulgenti, siate più giusti nel far giudizio delle offese che sono portate al vostro nome da una moltitudine che si sente l'anima trafitta dai procedimenti vostri (*Applausi dalle gallerie*).

Saettati dall'arco dell'esilio vengono in Piemonte a chiedere ospitalità e conforto gli abitanti della terra Lombarda, terra che il croato calpesta con orme di sangue.

Lieti dei nostri amplessi salutano ancora una volta il tricolore vessillo sulle mura subalpine, e rasciugano il ciglio e ritornano alle speranze di migliori giorni.

Frattanto una legge funesta si sta preparando contro di essi, e la pubblica indegnazione sorge a protestare contro la legislativa officina.

Avvertiti i ministri dal pubblico clamore ritirano la legge. E perchè la ritirano? Per addolcirla dicono eglino: e sapete di quale addolcimento ci furono cortesi? Quelle odiose repressioni, che prima colpivano soltanto i Lombardi, si estesero anche ai Piemontesi: invece di alcuni abitanti di questo regno tutti si chiamano indistintamente i cittadini dell'Alta Italia a curvare il capo sotto l'iniquo giogo: tali dovevano essere le dolcezze ministeriali! . . . (*ilarità*).

Si prescrive a liberi cittadini di presentarsi all'ufficio di polizia, di dichiarare nome, patria e qualità, di far prova dei mezzi di sussistenza, di presentare mallevadori della propria condotta . . . Ah! sapete voi quali tormenti sian questi? Lo dicano per me quei benemeriti che siedono in questa Camera dopo avere per tanti anni sospirata la perduta patria: dicano essi se più crudeli dell'esilio non fossero gli avvillimenti che si chiamavano sul capo dell'esule (*Bene, bene*).

Voi dichiarate incorsi *senz'altro* nelle sanzioni penali portate dalla sezione 1.^a, capo 30, titolo 80, libro 2 del penale Codice tutti coloro che non obbediranno ai vostri nuovi ordinamenti.

Senz'altro!!! . . . Per quanto io sia avverso alla politica vostra, non vi fo il torto, o ministri, di credere che abbiate voluto con questa espressione arrogarvi di punire economicamente e senza forma di procedimento; io debbo questa giustizia alle intenzioni vostre; ma questa fatale espressione trovasi pur troppo in tutte le antiche leggi di polizia colle quali si toglievano i cittadini alla giurisdizione dei magistrati per sottoporli alla tortura dei commissari. Perchè dunque trovasi nella vostra legge questa clausola di odiosa rimembranza?

Non bastano, voi dite, le leggi esistenti a mantenere l'ordine pubblico. Eppure gli articoli del Codice che avete citati (taccio dei decreti di polizia) sono assai notevoli per severità di disposizioni, e per lusso di carcere e di reclusione.

Tanto è ciò vero, che negli ultimi giorni di luglio il deputato Sclopis, allora ministro di grazia e giustizia, presentava una legge alla Camera per attenuare le troppo acerbe prescrizioni di questa parte del Codice penale.

Ed una legge che allora pareva troppo rigorosa peccherà adesso di troppa mansuetudine, e non basterà più a contenere i malefici?

È dunque vero che in pochi mesi abbiamo prodigiosamente retroceduto? (*Bravo*).

A che questa legge eccezionale? Ne avete voi bisogno? Se volete reprimere, sorvegliare, punire, non avete che a frugare nell'arsenale della vecchia polizia e troverete quante leggi e quanti provvedimenti più sapete desiderare.

Ma che parlo di leggi di polizia? Voi avete il Codice che a tutto provvede, e troppo spesso provvede più del bisogno. Vi ha tra essi qualche cittadino che si renda colpevole? Punitelo . . . ve ne ha alcuno che svegli i sospetti vostri? Sorvegliatelo. Ve ne ha alcun altro sul quale pesino gravi indizi? Avvertitene i Magistrati e fate procedere contro di esso. Ma in nome dell'umanità e della giustizia non accingetevi a leggi abbominevoli di eccezione, le quali potrebbero un giorno convertirsi contro quelli medesimi che le hanno dettate.

Ricordiamci che i Montagnardi erano condannati a morte dal tribunale rivoluzionario che essi avevano instituito contro i Girondini. Rammentiamo le ultime parole di Danton nella sua carcere. Questa legge, sciamava egli, che ingiustamente mi percuote, l'ho fatta io (*Sensazione*).

Sotto il regno di Luigi Filippo il Ministero confinava a Châlons gli emigrati dell'Italia e della Polonia, gettando loro una quotidiana elemosina perchè non morissero di fame.

Così un re che saliva in trono fra le barricate, così mostra-

vasi benefico verso coloro che credevano alla verità della sua *carta*, alla religione delle sue promesse, alla sincerità delle intenzioni sue.

Nondimeno era francese il sacrificatore e le vittime erano Italiane e Polacche, qui invece si vedrebbero Italiani immolare Italiani: vittime e sacrificatore sarebbero tutti figliuoli di una stessa madre.

E vi par tempo questo di attentare alla libertà dei cittadini? Appena abbiamo acquistato qualche ordinamento che ci sottrae agli artigli della Polizia, e voi già pensate di richiamarci al passato e ad apprestarci nuove catene? Dunque è vero che noi siamo in piena reazione? Dunque ben s'appongono quelli che in voi ravvisano l'antico tempo che fa guerra al nuovo! Toglietevi pure dal pensiero di uscir vincitori nella lotta funesta; contro l'idea mal si combatte colla forza, quando l'idea è consacrata dal tempo. E il tempo non è per voi, uomini del passato (*Applausi vivissimi*).

Nè mi commuove quella specie di elemosina di che vi fate dispensieri verso i profughi non riluttanti alle disposizioni vostre. Farei plauso al vostro pensiero di beneficenza, per quanto sia tenue, se fosse dettato dall'intenzione di soccorrere a umani dolori; ma voi beneficate e reprimete; voi date l'obolo della carità e lo fate scontare colle umiliazioni. Lungi da me questo amaro calice di dolorose beneficenze, e non sia detto che abbiamo l'ambizione di comparir benefici mentre avveleniamo il benefico.

Potrebbe un giorno anche a noi, o signori, anche a noi potrebbe accadere nel turbine delle rivoluzioni, di perdere beni, patria, famiglia, amici e congiunti. Oh! nessuno di noi debba allora ricordarsi di avere sovvenuto a stento ai dolori fraterni! E quando chiederemo affetti, conforti e sovvenimenti, possa ognuno di noi dire a se stesso: il soccorso che ora chieggo al fratello, da me l'ebbe in altri tempi il fratello, e non con parole acerbe e con austero ciglio, ma col sorriso sul labbro, coll'amore nello sguardo, e colla serenità sulla fronte (*Applausi prolungati dalla Camera e dalle tribune*).

(Mess. T.)

IL PRESIDENTE. L'ora essendo già molto avanzata, la discussione rimandasi a domani. I signori deputati sono pregati di radunarsi agli uffizi alle ore 10, quindi alle ore 4 vi sarà seduta pubblica.

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4.

(Gazz. P.)

Ordine del giorno per domani all'1 pom.:

- 1.° Seguito della discussione sul progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza;
- 2.° Relazione di elezioni;
- 3.° Sviluppo di proposizioni di deputati.

TORNATA DEL 17 NOVEMBRE 1848

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO DEMARCHI VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Seguito della discussione sul progetto di legge per provvedimenti di sicurezza pubblica.*

La seduta è aperta alle ore 4 3/4 pom.

ARNULFO segretario legge il processo verbale della tornata precedente.

IL PRESIDENTE. La Camera non è ancora in numero: però sospendo di mettere ai voti l'approvazione del verbale; e prego il segretario Cottin a dare intanto un'idea sommaria delle nuove petizioni.

COTTIN segretario legge:

N.° 492. Giuseppe Giani di Godiasco narra che, per effetto di persecuzione mossagli dal giudice di quel mandamento, fu trattenuto ingiustamente in carcere per nove mesi; e che il giudice avrebbe poi promesso d'indennizzarlo con lire cinque al giorno, ma senza effetto.

Chiede quindi alla Camera di farlo rendere indenne dei gravi pregiudizi recatigli nell'onore e nella roba da quel funzionario pubblico.

N.° 493. Vincenzo Bruscu-Onnis espone che la Sardegna potrebbe somministrare un numero di cavalli sufficiente a servizio dell'esercito, purchè vi si desse qualche incoraggiamento per migliorarne ivi la razza. Chiede pertanto che si provveda a tal uopo con mezzi pronti ed energici.

N.° 494. Giuseppe Baracco di Mondovì osserva che i beni immobili posseduti dalle mani-morte pagano realmente minore tributo a fronte degli altri, giacchè non cadono quasi mai sopra di essi le tasse imposte alle mutazioni di proprietà. Egli propone pertanto che, ad esempio del Belgio e di quanto venne ora proposto all'Assemblea nazionale di Francia, cominciando dal 1849, vengano sottoposti ad una soprattassa annuale tutti gli stabili appartenenti a comuni, pii istituti, stabilimenti ecclesiastici, società anonime ed altri corpi morali.

SULIS. Io non userei della parola, come ora faccio perchè la Camera dichiari d'urgenza la petizione num. 493, se questa